



MERCAFIR

IL MERCATO AGROALIMENTARE A FIRENZE



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data

2 dicembre 2021

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	7
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	9
PARTE GENERALE.....	10
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	11
1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	11
2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto	11
3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	13
4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello	15
5. I reati commessi all'estero.....	16
6. Tentativo	16
7. Le sanzioni.....	16
8. Le vicende modificative dell'ente.....	18
IL MODELLO DI Mercafir	19
1. Inquadramento.....	19
2. Mercafir: governance e organizzazione	19
2.1. Core business.....	19
2.2. Governance.....	19
2.3. Mercafir e gli enti controllati	20
2.4. Sistema organizzativo	20
2.5. Sistema autorizzativo	20
2.6. Procedure manuali ed informatiche.....	21
3. Obiettivi e finalità del modello	21
4. Metodologia di predisposizione del modello di Mercafir	22
4.1. Attività di risk assessment.....	22
4.2. Valutazione e validazione dei presidi esistenti	23
5. Modifiche ed aggiornamento del Modello	24

6. Prevenzione della corruzione e trasparenza.....	24
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
1. Funzione	26
2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza	26
2.1. <i>Requisiti soggettivi necessari per la nomina e mantenimento dell'incarico</i>	26
2.2. <i>Requisiti di eleggibilità</i>	28
3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza	28
4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso	29
5. Attività e poteri	29
6. Flussi informativi	31
6.1. <i>Flussi informativi verso il vertice dell'ente</i>	31
6.2. <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	31
7. Segnalazioni	32
8. Segreteria interna	32
9. Whistleblowing	32
CODICE ETICO	34
1. Finalità	34
DIVULGAZIONE DEL MODELLO	35
1. Divulgazione Interna.....	35
2. Divulgazione Esterna	35
FORMAZIONE	36
1. Dipendenti	36
SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
1. Principi generali	37
PARTE SPECIALE	38
PREMESSA DELLA PARTE SPECIALE	39
1. Introduzione.....	39

2. La metodologia di lavoro	39
2.1. <i>Esame della documentazione aziendale</i>	39
3. Le risultanze dell'analisi	40
4. Fattispecie non rilevanti per la Società	41
5. Principi generali di comportamento	41
5.1. <i>Procedure Generiche e Specifiche</i>	42

SEZIONE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ARTT. 24 E 25) 45

1. Premessa.....	45
2. Reati applicabili.....	46
3. Attività sensibili.....	48
4. Principi generali di comportamento	49
5. Procedure Specifiche.....	50

SEZIONE 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS) 57

1. Reati applicabili.....	57
2. Attività sensibili.....	58
3. Procedure Specifiche.....	58

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) E REATI

TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006) 61

1. Reati applicabili.....	61
2. Attività sensibili.....	61
3. Procedure Specifiche.....	63

SEZIONE 4 - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) 65

1. Reati applicabili.....	65
2. Attività sensibili.....	66
3. Principi generali di comportamento	68
4. Procedure Specifiche.....	71
5. Principi procedurali specifici	73

SEZIONE 5 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE	
DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER).....75	
1. Premessa.....	75
2. Reati applicabili.....	75
3. Attività sensibili.....	75
4. Procedure Specifiche.....	76
SEZIONE 6 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON	
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
(ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).....77	
1. Premessa.....	77
2. Attività sensibili.....	78
3. Principi generali di comportamento.....	80
4. Procedure Generiche.....	81
5. Procedure Specifiche.....	82
6. Ulteriori controlli.....	88
SEZIONE 7 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI	
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTO-RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES).....91	
1. Reati applicabili.....	91
2. Attività sensibili.....	91
3. Procedure Specifiche.....	92
SEZIONE 8 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-	
NOVIES).....94	
1. Reati applicabili.....	94
2. Attività sensibili.....	95
3. Procedure Specifiche.....	95
SEZIONE 9 - II. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE	
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES).....97	
1. Reati applicabili.....	97
2. Procedure Specifiche.....	97
SEZIONE 10 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)98	

1. Premessa.....	98
2. Reati applicabili.....	98
3. Attività sensibili.....	99
4. Procedure Specifiche.....	100
5. Procedure Specifiche Legge n. 68/2015.....	103

SEZIONE 11 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES) 107

1. Reati applicabili.....	107
2. Attività sensibili.....	107
3. Procedure Specifiche.....	107

SEZIONE 12- FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS) 109

1. Reati applicabili.....	109
2. Attività sensibili.....	109
3. Procedure Specifiche.....	109

SEZIONE 13 - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES) 110

1. Premessa.....	110
2. Reati applicabili.....	110
3. Attività sensibili.....	113
4. Procedure Specifiche.....	115

SEZIONE 14 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1) 118

1. Reati applicabili.....	118
2. Attività a rischio	118
3. Procedure Specifiche.....	118

ELENCO DEGLI ALLEGATI: 120

DEFINIZIONI

- “**ANAC**”: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- “**Attività sensibili**”: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto;
- “**CCNL**”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti della Società;
- “**CdA**”: Consiglio di Amministrazione;
- “**Codice Etico**”: il documento, ufficialmente voluto e approvato dalla Società quale esplicitazione della politica dell’ente, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, le raccomandazioni, gli obblighi e/o i divieti - cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;
- “**D.Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni;
- “**Destinatari**”: membri del CdA, Collegio Sindacale, Società di Revisione, Direttore, Dipendenti, Personale, mandatari, procuratori, consulenti, collaboratori esterni, intermediari, outsourcer e partner commerciali, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di business ¹;
- “**Dipendenti**”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del codice civile;
- “**GDPR**”: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- “**Legge 190/2012**”: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- “**Linee guida Confindustria**”: documento - guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di cui al Decreto;
- “**Linee guida CNDCEC**”: documento - guida CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria con i principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l’attività dell’OdV;
- “**Modello**”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: organismo previsto dall’Articolo 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “**PA**”: Pubblica Amministrazione: rientrano nel concetto di Pubblica Amministrazione le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di pubblico servizio;
- “**Parti Pubbliche**”: i Comuni e le società da questi controllate o partecipate;

¹ Eventuali dubbi sull’applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello a soggetti terzi sono risolti dall’Organismo di Vigilanza, che, in caso di tali dubbi, deve essere interpellato dal Responsabile dell’Area/Funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori Dipendenti, interinali, gli “stagisti”, i tirocinanti e i praticanti;
- **“PTCPT”**: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- **“Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello per governare i profili di rischio di realizzazione di uno o più reati di cui al Decreto;
- **“Procedura generica”**: la Procedura previsto dal Modello per governare genericamente i profili di rischio di realizzazione di tutti i reati di cui al Decreto;
- **“Procedura specifica”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello per governare uno specifico profilo di rischio di realizzazione di un reato o di una classe specifica di reati di cui al Decreto;
- **“Mercafir”** o la **“Società”**: Società Mercafir S.c.p.A.;
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, i reati rilevanti per la Società, i Destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del Personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle Attività sensibili ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione del rischio di illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il control and risk assessment finalizzato all'individuazione delle Attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società, al quale si rimanda anche per l'indicazione dei responsabili di processo riferibili alle singole Attività sensibili;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società.

Tali atti e documenti saranno allegati al presente Modello e reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno della Società e sulla intranet.

* * * * *

Il presente Modello sostituisce i precedenti.

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo.

In base al Decreto, infatti l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’autorità competente a contestare l’illecito è il pubblico ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio.

La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia.

Tuttavia, a tal proposito, un’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano ² ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito (Allegato 1):

² Cfr. Tribunale Milano, Ordinanza 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, Ordinanza 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ordinanza 28 ottobre 2004.

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24³ e 25⁴);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis⁵);
- delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali ai sensi dell'art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 24-ter⁶);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis⁷);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter⁸);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies⁹);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies¹⁰);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies¹¹);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25 – undecies¹²);

³ In forza del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 all'art. 24 sono state introdotte le seguenti fattispecie: (i) frode nelle pubbliche forniture di cui all'articolo 356 c.p.; (ii) frode in agricoltura di cui all'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898. Inoltre, si è prevista un'estensione dell'ambito applicativo delle fattispecie ivi previste (artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2 n. 1, 640-bis, 640-ter) se i delitti sono stati commessi in danno all'Unione Europea.

⁴ Aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012 che ha modificato la rubrica ed il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 cd "concussione per induzione" e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che introduce all'art. 25 del D.Lgs. 231/01, il nuovo reato presupposto relativo al "traffico di influenze illecite" ai sensi dell'art. 346-bis c.p.). In forza del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, si è estesa la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di cui agli articoli 314 comma I, 316, 323 c.p.

⁵ Così come modificato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

⁶ Aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 17 aprile 2014, n. 64 che ha modificato l'art. 416 – ter del c.p. "scambio elettorale politico mafioso";

⁷ Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 ha modificato gli articoli 453 e 461 c.p.

⁸ Aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012 che ha introdotto la lettera s-bis al comma 1 dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 "corruzione tra privati" e dall'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69; modificato da Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38.

⁹ Aggiornati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo .4 marzo 2014, n. 39e della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

¹⁰ Aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, modificato dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90.

¹¹ Aggiornati a seguito della Legge 3 agosto 2009, n. 116.

¹² Aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68, dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 – "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale", che ha apportato modifiche

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies ¹³);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies ¹⁴);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies ¹⁵);
- Reati tributari (art. 25-quinquesdecies ¹⁶);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies ¹⁷).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società è oggetto di approfondimento alla Parte Speciale del Modello.

3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;

- soggetti in "posizione subordinata", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria il Personale della Società e i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del Personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi rientrano altresì i promotori, i consulenti e i mandatari che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome.

al codice penale e, di conseguenza, al Decreto modificando l'art. 25 - undecies (Reati ambientali) - abrogando l'art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("D.Lgs. 152/2016") trovando pedissequa trasposizione nell'art. 452-quaterdecies c.p. e dalla Legge del 11 febbraio 2019, n. 12 che abroga dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente l'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, che conteneva diversi aspetti di dettaglio della disciplina SISTRI.

¹³ Aggiornato dalla Legge del 17 ottobre 2017, n. 161.

¹⁴ Introdotto da Legge 20 novembre 2017, n. 167, modificato dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che ha apportato modifiche al codice penale e all'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

¹⁵ Introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha disposto, con l'art. 5, comma 1, l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies.

¹⁶ Introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e aggiornati dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto inserendo il delitto di dichiarazione infedele; delitto di omessa dichiarazione e il delitto di indebita compensazione.

¹⁷ Introdotto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il vantaggio sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione ¹⁸, i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetti unitari, ma tra loro dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato.

In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano ¹⁹, secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente.

Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo.

Il Tribunale di Milano ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte.

Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività dell'ente.

Il Decreto, infatti, prevede l'esenzione dalla responsabilità per l'ente solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

¹⁸ Cfr. Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615.

¹⁹ Cfr. Tribunale di Milano, Ordinanza 20 dicembre 2004.

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È comunque esclusa se prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure dell'ente e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previste Procedure specifiche dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sia implementato un sistema cosiddetto whistleblowing;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

6. Tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, si configura anche nelle ipotesi di delitto tentato previste dall'art. 56 c.p. posto in essere da parte dei soggetti apicali e di quelli sottoposti all'altrui vigilanza, nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

Sinteticamente, si configura un tentativo quando i soggetti di cui sopra, nell'interesse o vantaggio dell'ente, pongano in essere atti idonei, diretti in modo inequivoco, a commettere un reato presupposto che non si perfeziona, in quanto l'azione non si compie ovvero l'evento non si verifica.

La responsabilità è esclusa quando l'ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tale ipotesi le sanzioni (descritte nel successivo paragrafo) pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

7. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile.
- Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che varia a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente,

dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

- sanzioni interdittive: si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ovvero, per i reati di cui all'art. 25 comma 2, con una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette ²⁰, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- Confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ²¹ come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente. Le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli ²² non

²⁰ Modifica introdotta dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²¹ Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654.

²² Tribunale di Napoli, Ordinanze 26 luglio 2007.

può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva. Consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dello stesso.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data della consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

8. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione.

Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'ente ceduto e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

IL MODELLO DI MERCAFIR

1. Inquadramento

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto in oggetto.

La Società è consapevole del fatto che l'aggiornamento del Modello costituisce un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività nei confronti della collettività.

Al fine di comprendere le peculiarità del Modello di Mercafir è necessario preliminarmente illustrare le caratteristiche e le attività del mercato di riferimento della Società, nonché l'evoluzione della struttura organizzativa negli anni in modo da chiarire anche le motivazioni sottese alla scelta della Società di focalizzare le verifiche del risk assessment su determinate aree di attività.

2. Mercafir: governance e organizzazione

2.1. Core business

Mercafir S.c.p.A. è la società consortile che gestisce il Centro Alimentare Polivalente di Firenze, dove operano i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, florovivaistici, ittici e delle carni, insieme a strutture di lavorazione e commercializzazione della filiera alimentare.

Affidata nel 1988, la gestione del CAP appartiene ancora oggi a MERCAFIR, partecipata per il 59,59% dal Comune di Firenze.

Mercafir S.c.p.A. costituisce struttura e servizio di interesse pubblico, e così come tutti gli altri mercati agroalimentari all'ingrosso, esercita una funzione sociale essenziale, grazie ai servizi ed alle attività operanti al suo interno, finalizzate alla corretta e libera formazione dei prezzi all'ingrosso, alla lotta al caro vita, alla valorizzazione della produzione locale, all'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e qualità dei prodotti. Tutto quanto sopra detto per la tutela della sicurezza alimentare per i cittadini.

Mercafir S.c.p.A. provvede sia direttamente che con affidamenti esterni a fornire tutti i servizi che assicurino la funzionalità della struttura mercatale e anche quelli complementari come: controllo accessi, servizi di portineria e guardiania notturna, servizi di parcheggio, gestione degli imballaggi, pulizia degli ambienti, stazione ecologica per la raccolta centralizzata dei rifiuti differenziati, controllo qualità dei prodotti commercializzati, informazione dei prezzi e dei quantitativi.

2.2. Governance

La corporate governance di Mercafir, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- Assemblea degli azionisti: competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.
- Consiglio di Amministrazione: investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: può essere delegato dal CdA a varie attività per la gestione ordinaria;
- Collegio Sindacale: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- Società di revisione: svolge l'attività di revisione contabile come previsto dalla vigente normativa, incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

2.3. Mercafir e gli enti controllati

Mercafir detiene partecipazioni in strutture consortili.

2.4. Sistema organizzativo

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale, Mercafir ha formalizzato un organigramma che individua i ruoli e le responsabilità di ciascuna area, le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa (Allegato 2).

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il Personale della Società ed è prontamente consultabili sul sito della Società.

Tale documento, che specifica precisamente la struttura organizzativa, è oggetto di costante e puntuale aggiornamento.

Mercafir ha visto nell'adozione di predette procedure un'opportunità di miglioramento dei propri processi dell'ente e del proprio sistema di controllo interno, per renderlo costantemente monitorato, metodologicamente definito e documentato.

2.5. Sistema autorizzativo

Il Consiglio di Amministrazione di Mercafir è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati.

Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri così conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La Società istituisce un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti dell'ente, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

Attualmente, il sistema di autorizzazione della spesa prevede la procura al Presidente del Consiglio di Amministrazione e deleghe interne per l'esercizio di alcune attività che fanno capo ai singoli responsabili.

2.6. Procedure manuali ed informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Mercafir ha nel corso del tempo implementato un modello di gestione per processi caratterizzato da una forte spinta all'innovazione ed alla trasformazione digitale, in cui parte delle operazioni vengono effettuate attraverso l'ausilio di strumenti tecnologici e dell'informazione, supportati da un complesso sistemi di policy, procedure e istruzioni adatte allo scopo.

Quanto specificatamente alle procedure informatizzate, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi di gestione sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo, leader di mercato sia in sede nazionale che internazionale (Google, Microsoft, ecc.).

L'integrazione delle piattaforme e lo sviluppo di cruscotti e interfacce ad-hoc, costituiscono di per sé la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e conformità ai livelli qualitativi attesi.

3. Obiettivi e finalità del modello

La Società ha approvato il presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione l'attività effettuata e la struttura organizzativa esistente.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adozione del Modello aggiornato e la sua effettiva attuazione debbano consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, nonché garantire una corretta e trasparente gestione della Società orientata al rispetto delle norme e dei principi etici nel perseguimento dell'oggetto sociale, migliorando, in tal modo, la corporate governance, e limitando, di conseguenza, il rischio di commissione dei reati anche mediante l'informazione ai Destinatari sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e sistemi di controllo, atti a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura dell'ente improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

È altresì, convinzione del Consiglio di Amministrazione che il Modello adottato, ferma restando la sua finalità peculiare e la necessaria conformità ai requisiti di legge, vada calato nella realtà dell'ente, in particolare introducendo o rafforzando il sistema dei controlli interni finalizzato, nello specifico, a garantire la conformità delle prassi dell'ente alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.

Con l'adozione del Modello sono perseguite, oltre a quelle già menzionate, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione al Personale e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di risk management;

- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati.

4. Metodologia di predisposizione del modello di Mercafir

Il Modello di Mercafir è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione, esistenti alla data della sua approvazione e dei successivi aggiornamenti.

La Società ha svolto una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida emanate da Confindustria e dal CNDCEC.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

4.1. Attività di risk assessment

Il risk assessment, finalizzato ad individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato mediante l'analisi dell'organizzazione, delle funzioni e dei processi della Società, ha preso avvio dall'analisi documentale, ed è stato successivamente realizzato tramite interviste ai responsabili e ai loro collaboratori (si veda per maggiori dettagli la Parte speciale).

Durante tale attività sono stati identificati anche i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio.

L'analisi dei potenziali rischi ha avuto ad oggetto le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree dell'ente rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società, considerando anche i dati inerenti la storia dell'ente e i dati di settore.

In particolare, l'analisi del rischio di reato ha permesso alla Società di completare i seguenti passaggi:

- individuazione dei rischi rispetto a ciascuna attività critica (analisi dei rischi);
- individuazione della rilevanza di ciascun rischio associato all'attività (analisi della rilevanza);
- valutazione del potenziale impatto che la realizzazione di un possibile rischio possa causare per ciascuna attività (analisi degli impatti);
- individuazione e valutazione dei possibili rischi rispetto a ciascuna attività critica (analisi delle probabilità del rischio);
- valutazione del livello di controllabilità di ciascuna attività.

Attraverso la compilazione del questionario e interviste dirette al Personale coinvolto, è stato possibile calcolare il grado di rischio ottenendo la mappa delle aree e delle attività a rischio.

A conclusione è stata inoltre predisposta una matrice riepilogativa che evidenzia l'allocazione dei diversi rischi di realizzazione dei reati nella struttura organizzativa di Mercafir (Allegato 3).

4.2. Valutazione e validazione dei presidi esistenti

Le attività precedentemente descritte sono state completate dalla valutazione del sistema di controlli preventivi già esistenti all'interno della Società.

Tale attività ha permesso di documentare la conformità dei controlli preventivi esistenti e di individuare i presidi che è necessario implementare affinché la Società sia maggiormente tutelata abbassando i rischi di commissione dei reati, considerando le attività e le aree di rischio-reato.

Nella predisposizione del presente Modello, infatti, si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto.

Tali presidi gestiscono i profili di rischio della Società nel rispetto dei principi di:

- chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
- poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- segregazione di compiti e funzioni compatibilmente con l'operatività e la struttura organizzativa della Società;
- tracciabilità, verificabilità e documentabilità del processo decisionale;
- efficace sistema di monitoraggio e controllo di gestione.

In particolare, sono state sviluppate le seguenti attività:

- definizione, formalizzazione e pubblicizzazione di ruoli, funzioni, competenze, responsabilità e poteri (organigramma, sistema di deleghe e procure) in un'ottica di prevenzione dei fatti di reato richiamati dal Decreto;
- definizione e formalizzazione di specifiche procedure organizzative;
- formalizzazione del Codice Etico;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico dotato di poteri autonomi e indipendenti rispetto al vertice dell'ente con compiti di verificare l'efficacia e l'effettività del Modello (ovvero di idoneità del Modello di prevenire i reati in ottica ex ante) e regolamentare i flussi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza e reporting agli organi rappresentativi dell'ente;
- predisposizione della procedura sanzionatoria e disciplinare nei confronti dei Destinatari del Modello;
- valutazione dei presidi mancanti.

Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Società prevede di implementare ulteriormente le specifiche Procedure al fine di arginare il rischio nelle principali attività e processi che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto.

Ogni area e attività a rischio è, inoltre, governata dai principi del Codice Etico.

5. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia, anche parziali, ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente della Società deve proporre al Consiglio di amministrazione le modifiche del caso, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

6. Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Con le nuove disposizioni, il legislatore propone un'ambiziosa riforma dell'intero apparato normativo, sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva.

Da un lato, infatti, si stabiliscono rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa, dall'altro lato, s'introducono norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e afflittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Dal punto di vista preventivo, la legge anticorruzione mira a favorire la prevenzione di tale fenomeno all'interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllati, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa e dei controlli interni.

Ulteriori decreti attuativi di questa decisione del legislatore sono stati il D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e il D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Ai fini dell'applicazione di questa normativa, ad oggi, Mercafir è una Società in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica”) rispettando quindi i requisiti individuati per l’applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al supporto delle Pubbliche amministrazioni e di tutti quegli enti controllati e partecipati da essi, ANAC ha approvato con delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” con le quali fornisce chiarimenti sull’applicazione della materia.

Secondo tali linee guida, Mercafir, rientrando nella nozione di “società in controllo pubblico”, ha come principale obbligo scaturente dall’applicazione di questa normativa, previsto dal c. 2-bis art. 1 L. 190/2012, è l’adozione delle misure integrative del “modello 231” idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A tal proposito, ANAC prevede che detto Piano possa costituire documento autonomo od una sezione apposita, e chiaramente identificabile, del MOG 231.

Mercafir ha deciso di mantenere il PTPCT come documento autonomo, visto il chiarimento di ANAC con comunicato del 16 marzo 2018, il quale prevede l’obbligatorietà che ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, dell’adozione di un nuovo completo PTPCT.

È stato comunque deciso di mantenere un unico risk assessment con l’indicazione per ogni area dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012 e con gli assunti che:

- i presidi previsti dal MOG 231 siano strumenti validi anche per la normativa in tema di prevenzione della corruzione;
- il calcolo degli indici di rischio sia unico;
- il sistema dei flussi sia unico sia per l’Organismo di Vigilanza sia per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tale scelta è dovuta per rendere compatibile l’applicazione della normativa alla struttura e alle dimensioni della Società, oltre a perseguire un’economia dei costi per l’ente.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione dell'ente, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

2.1. Requisiti soggettivi necessari per la nomina e mantenimento dell'incarico

Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto stesso, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per l'efficacia delle attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nell'operatività dell'ente, delle Procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per garantire maggiormente l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette, a disposizione dello stesso, risorse, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti.

Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV.

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'organo non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza non deve:

- ricoprire all'interno di Mercafir incarichi di tipo operativo o ricoprire negli enti che ne posseggono parte del capitale sociale una funzione che comprometta l'indipendenza;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Mercafir;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.

PROFESSIONALITÀ

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Pertanto, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, oltre che, come già evidenziato, l'autonomia dello stesso, viene attribuito all'OdV uno specifico budget di spesa a disposizione e finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie.

L'Organismo di Vigilanza potrà, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti.

CONTINUITÀ D'AZIONE

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

In base a quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria, perché il funzionamento dell'OdV sia efficace deve essere costante nel tempo ed in continua interazione con il management e le più significative funzioni di staff, quali il controllo di gestione, il legale, bilancio e finanza, i sistemi operativi (IT), l'organizzazione, la gestione delle risorse umane.

La continuità di azione, inoltre, comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi solo ad incontri periodici, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

I predetti requisiti devono sussistere al momento del conferimento dell'incarico (pena altrimenti l'ineleggibilità) e permanere per tutta la durata dell'incarico (pena altrimenti la revoca).

2.2. Requisiti di eleggibilità

All'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

Sono, altresì, ineleggibili i candidati che non sono in possesso dei requisiti soggettivi della professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali della Società e della sua operatività, delle relative regole di corporate governance, delle necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici nonché considerata la dottrina, la giurisprudenza e la prassi in materia, la Società ha deciso di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione che deve motivare la scelta del componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono (cfr. paragrafo 2.1.-2.2.), fondando tale decisione non soltanto sui curricula, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve dal candidato un'auto-dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli dell'ente, tramite comunicazione interna e pubblicazione nella intranet dell'ente.

L'OdV successivamente alla sua nomina si è dotato di un proprio Regolamento Interno, che disciplina le proprie modalità operative, la disciplina dei flussi informativi e delle attività di reporting dall'OdV agli altri organi di controllo, sia interni che esterni, gli adempimenti cui è tenuto in esecuzione dell'incarico.

Il Regolamento, una volta approvato dall'OdV è presentato in Consiglio di Amministrazione per presa visione.

4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti (cfr. paragrafo 2.1. e 2.2.);
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo per l'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

L'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel Regolamento di funzionamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo al componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadatto.

5. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo reputi opportuno.

Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata e i verbali sono correttamente archiviati nel rispetto delle misure di sicurezza.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività dell'ente e livello del Personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, riferendo al Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura dell'ente, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società.

Inoltre, l'OdV si coordina con le funzioni dell'ente responsabili di Attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e eventualmente per programmare le attività di audit.

L'Organismo può avvalersi, per l'esercizio delle proprie attività, dell'ausilio e del supporto del Personale e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello, nonché dell'aggiornamento dello stesso.

Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In conformità con le indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'OdV consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati prese in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati dallo stesso sanzionati;
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le Attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività sensibili, a tutto il Personale della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività sensibili al Personale, consulenti e in genere a tutti i soggetti Destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto nelle definizioni;
- verificare i principali atti e contratti conclusi dalla Società in relazione alle Attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni previste dal Sistema Disciplinare;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con l'Organizzazione i programmi di formazione del Personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;

- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Responsabili titolari di rapporti con controparti, le tipologie dei Destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

6. Flussi informativi

6.1. Flussi informativi verso il vertice dell'ente

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base annuale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - la sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo apportate al Modello degli enti partecipati se presenti;
- rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per motivi urgenti.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

6.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili dell'ente sono tenuti a trasmettere entro la fine del mese successivo alla scadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Il foglio flussi (Allegato 4) indica in modo puntuale le informazioni che le varie strutture sono tenute a trasmettere.

L'omessa o parziale trasmissione dei flussi può essere passibile di sanzione disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'Organismo, in relazione ai flussi trasmessi, può eventualmente richiedere chiarimenti alle funzioni interessate o svolgere ulteriori indagini.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7. Segnalazioni

I Destinatari del Modello, nonché l'utenza e gli stakeholder, possono segnalare casi di commissione di reati o eventuali violazioni del Modello e dei suoi allegati ovvero la commissione di reati.

Le segnalazioni possono pervenire attraverso i seguenti canali:

- la casella di posta elettronica dedicata dell'Organismo di Vigilanza: odv@mercafir.it
- la posta riservata inviando una lettera scritta all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza con la dicitura sulla busta "attenzione non aprire riservata personale" alla sede operativa della Società: Piazza Eugenio Artom, 12, 50127 Firenze FI.

Le segnalazioni ricevute tramite lettera scritta devono essere inviate direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Delle segnalazioni sopra indicate, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente, anche tramite la Segreteria interna, il Responsabile del Whistleblowing che procede ad avviare un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta secondo quanto previsto dalla procedura interna (Allegato 5).

È garantita in ogni caso la riservatezza del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare con adeguate misure di sicurezza le segnalazioni ricevute.

8. Segreteria interna

Al fine di supportare l'attività dell'OdV, è stata individuata, come Referente della Società, la Segreteria della Presidenza, la quale supporta tecnicamente la funzione, può partecipare alle riunioni, verbalizza gli incontri.

9. Whistleblowing

La Società, in considerazione degli sviluppi normativi, si è attivata per l'implementazione di un meccanismo di whistleblowing, quale strumento efficace a prevenire fenomeni di illegalità.

In base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2-bis, del Decreto, al fine di tutelare l'integrità dell'ente, i soggetti che sono venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, possono segnalare tali circostanze all'OdV secondo quanto previsto nella procedura whistleblowing. (Allegato 5).

Le segnalazioni possono essere presentate da tutti i Destinatari del Modello, nonché dall'utenza e dagli stakeholder, tramite l'applicativo appositamente implementato o attraverso il modulo caricato sul sito che deve essere inviato all'indirizzo indicato in procedura.

Le segnalazioni possono essere sia anonime, che nominative; in ogni caso è garantita la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono prese in considerazione solo in casi peculiari e se sostenute attraverso elementi comprovanti l'illecito.

Inserita la segnalazione nell'applicativo web, si provvede ad anonimizzarla con un sistema di cifratura composto da un codice alfanumerico.

Le segnalazioni devono essere veritiere, puntuali, non generiche e descrivere in maniera circostanziata fatti e persone a cui la stessa si riferisce così da identificare comportamenti illeciti o difformi da quanto previsto dal Modello.

Ricevuta la segnalazione anonimizzata, l'OdV procede ad avviare un'istruttoria, secondo quanto previsto dalla procedura interna, all'esito della quale, se ritenuta fondata, informa il Comitato per gli opportuni provvedimenti.

Le segnalazioni sono conservate con idonee misure di sicurezza per il tempo previsto dalla legge.

L'OdV ed il RPCT, in un'ottica di proficua collaborazione, si scambiano, in base a quanto previsto nella procedura interna, le informazioni relative a fatti o circostanze utili ai fini della valutazione della segnalazione e dei provvedimenti eventualmente da adottare.

La Società si impegna a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta.

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal presente Modello, è tenuto, comunque, a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

CODICE ETICO

1. Finalità

La Società si è dotata di un Codice Etico (Allegato 6) il cui fine ultimo consiste nell'identificazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata Mercafir, in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Codice Etico, infatti, contiene una serie di principi di "deontologia dell'ente", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare all'osservanza tutto il Personale e tutti quelli che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini dell'ente.

In particolare, il Codice Etico è espressione anche della politica dell'ente sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché sull'ambiente e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

Mercafir è impegnata a un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto periodicamente a verifica, aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. Divulgazione Interna

La comunicazione del Modello e la relativa programmazione della formazione è affidata alla Segreteria della Presidenza.

Le Funzioni, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantiscono, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la diffusione del Modello e la conoscenza effettiva a tutti i Destinatari.

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del presente documento è comunicata a tutto il Personale mediante la pubblicazione sulla intranet dell'ente e tramite apposita comunicazione.

Ai nuovi assunti, invece, è consegnato un set informativo ovvero è indicata, dall'Ufficio del Personale, la sezione sulla intranet dell'ente ove questi sono reperibili, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutto il Personale.

2. Divulgazione Esterna

A norma delle Linee Guida di Confindustria, la Società assicura adeguata informativa e pubblicità del Modello e del Codice Etico anche per fornitori e collaboratori esterni (promotori, agenti, consulenti, outsourcer, ecc.) secondo modalità differenziate distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta con riferimento ai rischi di reato presupposto ai sensi del Decreto.

Alla luce di tali indicazioni, i responsabili delle competenti funzioni dell'ente di riferimento (o i soggetti eventualmente da questi delegati) forniscono (anche con l'utilizzo di mezzi telematici) ai soggetti con i quali la Società instaura rapporti contrattuali significativi per la propria operatività, informazioni sui principi del Modello e sul contenuto del Codice Etico.

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare Attività sensibili, da parte di terzi (quali, ad esempio, altre società/enti) devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società/ente prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società/ente prestatrice a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Codice Etico, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Mercafir di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei principi fondamentali e del Codice Etico, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

FORMAZIONE

1. Dipendenti

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti nella loro generalità, ai Dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori, CdA ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata.

La formazione ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i Dipendenti.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

La formazione e informativa dovranno, in ogni caso, essere complete, accurate e accessibili e saranno ripetute periodicamente e con tempestività nel caso in cui per qualsiasi ragione il Modello dovesse essere modificato in quanto non più adeguato e/o efficace per la Società (a causa, ad esempio, della evoluzione normativa e/o di modifiche della struttura dell'ente tali da impattare sull'adeguatezza ed efficacia del Modello).

Ogni aggiornamento al Modello precedentemente adottato comporterà, pertanto, una nuova attività di formazione che, a seconda dell'entità delle modifiche, si tradurrà in nuovi corsi, manuali operativi, circolari interne, ecc.

L'attività di formazione, oltre a quella di comunicazione, è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del Personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

Scopo del Sistema Disciplinare è quello di dotare il Modello di un adeguato sistema sanzionatorio per prevenire i reati di cui al Decreto, la violazione del Codice Etico e/o delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Pertanto, l'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello e dei suoi elementi costitutivi.

Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il Dipendente.

Il Sistema Disciplinare (Allegato 7) di cui si è dotata Mercafir è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penale e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Dell'ente e Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti della Società.

Il Sistema Disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dal Personale, sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi.

PARTE SPECIALE

PREMESSA DELLA PARTE SPECIALE

1. Introduzione

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività, e nella indicazione delle Procedure generiche e specifiche utili alla riduzione del rischio.

La Parte Speciale è costituita dalle seguenti sezioni:

- Sezione 1 reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Sezione 2 delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Sezione 3 delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- Sezione 4 reati societari e corruzione tra privati;
- Sezione 5 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Sezione 6 salute e sicurezza sul lavoro;
- Sezione 7 ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Sezione 8 delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Sezione 9 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Sezione 10 reati ambientali;
- Sezione 11 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Sezione 12 falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Sezione 13 reati tributari;
- Sezione 14 delitti contro l'industria e il commercio.

Ciascuna sezione analizza e descrive le fattispecie di reato, considerate rilevanti per la responsabilità della Società, ed individua in rapporto ad esse le cosiddette Attività sensibili (quelle dove è astrattamente possibile la commissione di reati, individuate nell'ambito dell'attività di control and risk assessment); ciascuna sezione, inoltre, detta i principi e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle operazioni svolte nell'ambito delle Attività sensibili e individua Procedure Generiche e Specifiche da implementare.

2. La metodologia di lavoro

La Società è giunta all'individuazione dei principi e delle regole generali di organizzazione, svolgimento e controllo delle attività, attraverso la metodologia di lavoro che è di seguito descritta.

2.1. Esame della documentazione aziendale

La Società ha preliminarmente proceduto ad un approfondito esame di tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini dell'analisi per la redazione e l'aggiornamento del Modello, tra cui di seguito si citano, a titolo esemplificativo:

- l'organigramma aziendale;
- la documentazione concernente il sistema di corporate governance esistente;
- le comunicazioni e disposizioni organizzative;
- le deleghe e procure;

- le policy, le prassi e le procedure formalizzate in uso all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni;
- la documentazione inerente, in generale, il sistema di gestione della sicurezza aziendale, quale ad esempio, il documento di valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/2008.

L'analisi dei documenti ha consentito di avere il quadro completo della struttura organizzativa aziendale e della ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

Oltre ai documenti sopra detti, è stato utile analizzare il lavoro svolto da un consulente esterno su richiesta del Presidente, tra fine 2020 ed inizio 2021, relativo alla costruzione del reporting direzionale. Tale attività è stata svolta con lo scopo di costruire un sistema di report sintetici che ogni responsabile deve inviare al Presidente della Società, per consentire un agevole sistema di controllo direzionale.

Ad integrazione delle conoscenze ottenute tramite quest'ultimo lavoro, è stata richiesta ai responsabili elencazione delle caratteristiche dei processi aziendali riferibili a ciascuna area interessata, l'eventuale rilevanza delle attività ai fini del Decreto, nonché le procedure e controlli eventualmente presenti nello svolgimento delle attività, utili alla prevenzione dei reati considerati rilevanti per la Società.

Tramite queste attività è stato possibile individuare l'insieme dei "rischi-reato" cui la Società è potenzialmente esposta e l'efficacia ed efficienza del sistema di controllo in essere necessario per la prevenzione dei suddetti rischi, valutando quanto necessario per la prevenzione dei reati per contrastare efficacemente, cioè ridurre il livello di rischio di commissione dei reati identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta il dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su un fattore determinante, ossia il grado di «controllabilità» sull'accadimento dell'evento. A tale proposito si sono valorizzate le procedure, i sistemi informativi e gli altri sistemi di gestione che potevano essere adeguatamente valorizzati anche ai fini del Modello ex D.Lgs. 231/01 creando una sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi di gestione aziendali in essere, dei sistemi informativi che regolamentano le attività nonché di altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti.

3. Le risultanze dell'analisi

L'attività preliminare così svolta ha consentito alla Società di:

- individuare le Attività sensibili: per ciascuna tipologia di reato, sono state individuate e descritte le attività in cui è astrattamente possibile la commissione di reati. La possibilità astratta di commissione di reati è stata valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi;
- identificare le procedure di controllo già esistenti: sono state identificate le procedure di controllo, già operanti nelle aree sensibili precedentemente individuate, ragionevolmente idonee a prevenire i reati considerati;
- calcolare il rischio residuale – considerato il sistema di controllo interno in essere – di commissione di reati: per ciascuna Attività sensibile, attraverso una metodologia di calcolo, è stata effettuata un'autovalutazione del rischio di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l'attività in questione.

Per calcolare il grado di «controllabilità» sull'accadimento dell'evento, si sono identificate:

- procedure aziendali atte a normare il processo e qualora non ve ne siano state riscontrate o ne siano risultate carenti, si è indicato un GAP;
- se ai soggetti preposti alla gestione del processo siano stati conferiti i necessari poteri;
- se sia rispettato il principio della segregazione;
- se la tracciabilità risulti attuata;
- se esistono attività di audit (controllo) da parte dell'Organismo di Vigilanza e/o di altro ente e se i controlli risultano documentati.
- se le Procedure, le modifiche organizzative, le deleghe e i poteri, siano idonei a prevenire la commissione dei reati.

Si è, dunque, calcolato, tramite un algoritmo oggettivo, la valutazione dei controlli e il rischio residuale.

4. Fattispecie non rilevanti per la Società

All'esito del risk assessment sono stati considerati non rilevanti i seguenti reati presupposto previsti dal Decreto:

- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto): la Società non ha casse aziendali, pertanto, la fattispecie in commento non è stata considerata astrattamente ipotizzabile. In ogni caso, le Procedure Generiche e Specifiche adottate dalla Società sono state ritenute idonee a mitigare il rischio di commissione del reato.
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto): la fattispecie in commento è stata considerata astrattamente ipotizzabile, tuttavia, è stato espresso un giudizio di rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione della stessa all'interno della Società. Inoltre, si ritiene che le Procedure Generiche e Specifiche adottate dalla Società siano idonee a ridurre ampiamente i rischi per il reato specifico.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto): la fattispecie in commento, dato il core business della Società, non è stata considerata astrattamente ipotizzabile.
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto): la fattispecie in commento, dato il core business della Società, non è stata considerata astrattamente ipotizzabile.
- Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto): la fattispecie in commento, dato il core business della Società, non è stata considerata astrattamente ipotizzabile.
- Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies): la fattispecie in commento, dato il core business della Società, non è stata considerata astrattamente ipotizzabile.

5. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante delle Procedure di cui al presente paragrafo, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna inoltre a dare attuazione alle Procedure Specifiche di seguito indicate.

5.1. Procedure Generiche e Specifiche

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività sensibili, di cui alle successive sezioni, le Procedure Generiche e Specifiche attuano i seguenti principi:

- siano legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della stessa;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le Attività sensibili siano implementate ed attuate procedure e linee guida e sia individuato un Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al Responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle Procedure di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

- l'accesso ai dati della Società sia conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili; a tale proposito, l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i Modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che molti dei reati presupposto possono essere realizzati tramite i flussi finanziari delle Società (esempio: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione o di evasione). Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria di tali flussi finanziari. Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi e, in particolare, al processo di gestione dei flussi finanziari, si basa sulla separazione dei compiti nelle fasi chiave del processo, separazione che deve essere adeguatamente formalizzata e per la quale sia prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti interni e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con le risultanze contabili;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo a cui si deve porre specifica attenzione riguardo l'esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già originato un pagamento.
- L'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

SEZIONE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica (Pubblici Ufficiali) o un pubblico servizio (Incaricati di Pubblico Servizio).

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè il potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di

pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

- Frode informatica, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Corruzione in atti giudiziari, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Pene per il corruttore, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsto dall' articolo 322-bis c.p., ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- Traffico di influenze illecite, previsto dall'articolo 346-bis c.p., il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

3. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

In particolare:

- attività di acquisto e/o affidamento di appalti svolta con fornitori di beni, lavori e servizi;
- coordinamento e controllo delle attività connesse alla costruzione/manutenzione delle opere, anche tramite professionisti esterni;
- gestione rapporti istituzionali/contrattuali con Enti della Pubblica Amministrazione;
- gestione di rapporti con autorità di controllo in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche;
- gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali, anche tramite consulenti esterni;
- richiesta, gestione, monitoraggio e rendicontazione nell'ambito dei finanziamenti;
- gestione delle attività di promozione, sponsorizzazione ed erogazione di contributi;
- gestione dei rapporti con gli utenti in occasione dell'erogazione del servizio mercatale e di tutte le attività ad esso connesse;
- supervisione stazione ecologica per la raccolta centralizzata dei rifiuti differenziati;
- gestione dei rapporti con l'ENEL ²³;
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;
- gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici: comunicazione prezzi e formazione del bollettino.

Per quanto attiene il cosiddetto "rischio strumentale" di commissione reato, i processi sensibili risultano essere:

- gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- gestione delle consulenze;
- gestione del processo di selezione, assunzione del Personale;

²³ Cassazione penale, Sezione IV, 26 febbraio 2020, n. 7566, qualifica il fornitore dell'energia come incaricato di pubblico servizio.

- gestione rimborsi spese;
- gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza informatica;
- gestione dei beni e delle utilità aziendali.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle Attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento, qui di seguito indicati:

- è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo la struttura organizzativa della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- è fatto divieto di accettare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura;
- è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri, nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- è fatto divieto di promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a rappresentanti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi assunti nei contratti stessi;
- è vietato riconoscere compensi a consulenti o collaboratori che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati;
- coerentemente con i principi aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto tassativo divieto a chiunque di concedere promesse d'assunzione in favore di:

- rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- loro parenti e affini;
- soggetti segnalati dai soggetti di cui ai punti precedenti.

5. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Rapporti con enti della Pubblica Amministrazione

- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le Attività sensibili, devono essere tenuti dal Responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali) e con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- il Personale delegato a intrattenere, per conto della Società, rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le persone fisiche che la rappresentano, deve operare nel rigoroso e costante rispetto della normativa vigente;
- tutta la documentazione destinata alla P.A. deve essere elaborata in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo. Deve, inoltre, essere verificata e sottoscritta da parte dei Responsabili coinvolti o da altro soggetto munito di idonei poteri delegati;
- al Personale delegato a intrattenere rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di garantire i principi di trasparenza, onestà e correttezza al fine di non compromettere l'integrità e la reputazione della Società;
- è fatto obbligo intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, cooperare con esse salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, è fatto obbligo produrre e fornire tutti i documenti richiesti dalle Autorità e fornire risposte complete, attinenti ed esaustive ai quesiti posti dalle medesime Autorità. È, comunque, vietato dare e/o richiedere a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso;
- i rapporti con i rappresentanti della PA incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive devono essere verificabili attraverso l'archiviazione della documentazione (ad esempio verbali di accertamento, reportistica prodotta, risultanze, etc.) e di qualsiasi altro elemento idoneo a definire chiaramente, anche a posteriori, la tipologia del rapporto intercorso;
- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.

- Il Responsabile della funzione interessata è tenuto, inoltre, a:
 - identificare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - autorizzare preventivamente l'utilizzo di dati e d'informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
 - verificare che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze siano complete e veritiere;
 - garantire che gli incontri intrattenuti con i rappresentanti della PA siano tenuti nel rispetto del Codice Etico e del Modello e disciplinati da una specifica policy/procedura aziendale.
- l'OdV sia informato delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Attività di acquisto e/o affidamento di appalti svolta con fornitori di beni, lavori e servizi

- i fornitori dai quali acquistare i beni e servizi siano scelti sulla base di una selezione e valutazione della loro capacità ed affidabilità e della qualità dei beni e servizi offerti;
- le richieste di acquisto siano autorizzate da Personale con idonei poteri, diversi da coloro che eseguono manualmente l'ordine nei confronti del fornitore;
- i pagamenti ai fornitori siano corrisposti in misura congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti e conformi alle condizioni commerciali o alla prassi esistenti sul mercato;
- il responsabile della funzione interessata verifichi che quanto acquistato sia strumentale all'esecuzione del contratto e sia conforme a quanto stabilito contrattualmente con la PA;
- gli impegni e i contratti stipulati con i fornitori di beni e servizi selezionati siano firmati da soggetti dotati di idonei poteri in base al sistema delle norme interne della Società;
- gli impegni e i contratti che regolano i rapporti con i principali fornitori di beni e servizi prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- il responsabile della funzione interessata è tenuto a identificare gli strumenti più adeguati per garantire che l'intero processo di acquisto dei beni e dei servizi sia sempre trasparente, documentato e verificabile;
- per le operazioni riguardanti l'affidamento di appalti si rimanda alle Procedure Specifiche della sezione 3 Delitti di criminalità organizzata/Reati transnazionali: "Attività di acquisto e/o affidamento di appalti svolta con fornitori di beni, lavori e servizi".

Gestione di rapporti con autorità di controllo in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche:

- nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ecc.), i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti dal responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato;

- il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato verifichi che gli organi ispettivi redigano il verbale delle operazioni compiute e richiedano una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto. La copia dovrà essere adeguatamente conservata. Laddove non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno;
- il Personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;
- il responsabile della funzione informi, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

Gestione dei contenziosi giudiziari o stragiudiziali, anche tramite consulenti esterni

- sia identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- premesso che il contenzioso viene gestito anche mediante ricorso a legali esterni l'articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire la fase operativa del contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni;
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali esterni e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- deve essere garantita l'informativa delle singole fasi del processo;
- il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio dei procedimenti penale o di altri procedimenti particolarmente rilevanti, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
- sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del procedimento di contenzioso o giudiziario;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Richiesta, gestione, monitoraggio e rendicontazione nell'ambito dei finanziamenti

- il responsabile della funzione interessata verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;

- è fatto obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di:

- ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;

- ottenere particolari privilegi o agevolare, tramite iniziative non trasparenti e non formalizzate sul piano aziendale, gli interessi della Società, in sede di approvazione e/o erogazione del finanziamento;

- agevolare la posizione della Società, in sede di predisposizione degli stati di avanzamento lavori (SAL);

- influenzare, a favore della Società, il giudizio/parere dei Funzionari degli Enti finanziatori in sede di ispezioni/controlli/verifiche;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta, nella gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse ai progetti finanziati, i contratti con tali società devono contenere apposita clausola 231;

- prevedere una rendicontazione puntuale delle modalità di impiego di tali risorse finanziarie;

- è fatto obbligo di conservare la documentazione contabile secondo adeguati standard di sicurezza.

Selezione, assunzione e gestione del Personale

- le funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del Personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;

- la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;

- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo;

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del responsabile del Personale;

- i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Società siano preventivamente accertati e valutati;

- l'Ufficio Personale definisce e adotta adeguate iniziative per dare conoscenza al Personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse;

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione, comprendente anche certificazione di eventuali condanne penali, di cui è garantita l'archiviazione a cura del Responsabile Gestione Risorse Umane;

- l'inquadramento del Personale, i sistemi premianti, gli avanzamenti di carriera e in generali qualsiasi benefit concesso al lavoratore siano coerenti principi del presente Modello e del Codice Etico e alle prestazioni lavorative del medesimo. Le valutazioni siano formalizzate in apposita documentazione conservata a cura del responsabile Gestione Risorse Umane.

Gestione delle risorse finanziarie

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati avvenga solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi sia previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisca e modifichi, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica sia data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi, chi autorizza e chi dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; tuttavia, se ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- siano monitorati i flussi, sia in entrata sia in uscita (anche denaro contante), delle risorse finanziarie;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del Personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Gestione delle consulenze

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- non vi sia identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento;
- l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- i compensi dei consulenti trovino adeguata giustificazione nell'incarico conferito e siano congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- nessun pagamento a consulenti e collaboratori sia effettuato in contanti o in assegni circolari;

- i contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle Attività sensibili, contengano clausole che:

- prevedono un'apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto, nonché del Codice Etico e del Modello e si impegnano a rispettarli;
- regolano le conseguenze della violazione da parte di consulenti degli obblighi di cui al punto precedente. È vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza;
- al termine dell'incarico sia richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate.

Gestione dei beni e delle utilità aziendali

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del Personale beneficiario ed attraverso modalità che consentano la tracciabilità di quanto consegnato all'interessato;
- la richiesta sia debitamente autorizzata dalla Gestione Risorse Umane;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante l'utilizzo.

Gestione dei rimborsi spese

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il Personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle procedure aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso;
- non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti.

Gestione delle attività di promozione, sponsorizzazione ed erogazione di contributi

- le attività di gestione delle erogazioni liberali e dei contributi, preventivamente autorizzati dal Responsabile della funzione interessata, siano esclusivamente connesse all'attività aziendale e/o dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- non sono consentite donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo o inseriti nelle black list;

- sponsorizzazioni, liberalità e omaggi devono essere erogati nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile;
- in virtù del principio di integrità sul quale la Società fonda la propria reputazione, il Personale ed i collaboratori non devono accettare, neanche in occasione di festività, denaro, contributi, regali salvo quelli di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia e altre utilità correlate alle loro attività professionali o che possano essere considerate illegali, non etiche o compromettenti;
- la Società non può né accettare né distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi e osservando modalità e istruzioni previste dai regolamenti aziendali (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda o per sé stessi.

SEZIONE 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-quinquies, e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quater, e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quinquies, e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- Gestione accessi, account e profili;
- Gestione dei sistemi software;
- Gestione dei sistemi hardware (anche accessi fisici ai luoghi ove risiedono le infrastrutture IT);
- Gestione dei servizi di rete;
- Gestione delle smart card per firma digitale;
- Gestione degli accessi da portali aziendali verso l'esterno: attività di gestione degli accessi ad applicativi e siti delle PA o dell'autorità di controllo, nonché operazioni di caricamento dei dati da parte del Personale;

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Gestione strategica dei sistemi informativi (accessi, account, profili e sistemi software):

- il processo sia formalizzato da una procedura operativa/policy interna;
- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni e alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;

- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (esempio lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- i ruoli organizzativi siano definiti in una matrice autorizzativa: applicazioni/profilo/richiedente;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente e della coerenza degli stessi con le responsabilità assegnate;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- siano definiti un piano di business continuity ed uno di disaster recovery periodicamente aggiornati e testati.

Gestione tecnologica dei sistemi informativi (servizi di rete, sistemi hardware, accessi fisici):

- siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
- siano adottati meccanismi di segregazione delle reti e di monitoraggio del traffico di rete;
- siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- l'implementazione e la manutenzione delle reti telematiche siano regolamentate mediante la definizione di responsabilità e modalità operative, di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate; inoltre, sia regolamentata l'esecuzione di attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking;
- i criteri e le modalità per le attività di back-up prevedano, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;

- i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware prevedono la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e regolamentano le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- i criteri e le modalità per le attività di back-up prevedono, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi.

Gestione della firma digitale:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna;
- siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi;
- sia formalmente disciplinata la eventuale gestione dei documenti in formato digitale da parte di soggetti terzi;
- siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo dei documenti in formato digitale sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

Gestione degli accessi da portali aziendali verso l'esterno: attività di gestione degli accessi ad applicativi e siti delle PA o dell'autorità di controllo, nonché operazioni di caricamento dei dati da parte del Personale:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna;
- siano identificati e individuati per iscritto i soggetti tenuti a mantenere i rapporti con la PA e con l'autorità di controllo;
- sia tracciabile e adeguatamente archiviata la documentazione caricata sui siti dell'Autorità di controllo;

Infine, si ricorda che le misure di sicurezza tecniche ed organizzative poste in essere per garantire la conformità al GDPR in materia di privacy e sicurezza informatica, normano, con una serie di adempimenti cogenti, il corretto utilizzo e la salvaguardia dell'integrità dei sistemi informativi, costituendo, quindi, ulteriori presidi integrati per le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale.

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;

- associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall' art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

- scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter c.p., e costituito dalla condotta di chi accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. La fattispecie punisce, altresì, chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma;

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente sezione, tutte le attività possono essere considerate aree a rischio in quanto reato trasversale.

Va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p.

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;

- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo, volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto - e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 - "tramite" un'associazione per delinquere.

Dunque, dato l'ampio spettro applicativo degli stessi, essi potrebbero, essere commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati.

Con riferimento a tale circostanza, assume rilevanza, pertanto, il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di corporate governance già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

La Società ha individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa.

In particolare, attraverso un'attività di control & risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto e alcuni dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 L. 146/2006, di seguito elencate:

- attività di acquisto e/o affidamento di appalti e sub-appalti svolta con fornitori di beni, lavori e servizi;
- gestione della fiscalità;
- gestione dei flussi finanziari anche relativamente alla gestione dei finanziamenti/attività cofinanziate;
- selezione, assunzione e gestione del Personale.

Da specificare che la Società ha individuato attività specifiche considerabili come aree sensibili:

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;
- certificazione della commerciabilità della merce.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Attività di acquisto e/o affidamento di appalti e sub-appalti svolta con fornitori di beni, lavori e servizi

- il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione delle terze parti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- il ricorso all'appalto e la selezione dell'appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti;
- nella scelta della terza parte siano preventivamente valutate la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- la scelta e la valutazione dei fornitori e appaltatori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori e gli appaltatori possono essere cancellati dalle liste interne della stessa. Le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- se prevista nel contratto la possibilità di sub-appaltare, i sub-appalti siano affidati a società e ditte in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle policy interne. I sub-appaltatori dovranno essere tenuti al rispetto di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società. Nel contratto deve essere prevista la facoltà della Società di vigilare sull'operato della ditta sub-appaltatrice e la facoltà di risolvere il contratto in ipotesi di violazione del Modello e del Codice Etico da parte di queste ultime;
- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Gestione della fiscalità

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- la documentazione cartacea sia correttamente archiviata.

Gestione delle risorse finanziarie

- per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, si rimanda alle Procedure Specifiche relative alla sezione 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione: “Gestione delle risorse finanziarie”.

Selezione, assunzione e gestione del Personale

- per le operazioni riguardanti l'attività di selezione, assunzione e gestione del Personale si rimanda alle Procedure Specifiche relative alla sezione 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione: “Selezione, assunzione e gestione del Personale”.

Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni inerenti le assegnazione delle aree di vendita, sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;

- i rapporti di compravendita di beni e servizi incluso le assegnazioni dei punti vendita agli operatori di mercato devono essere sempre definiti per iscritto, con evidenza del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione, verificati e approvati conformemente alle deleghe ricevute;

- qualora vengano riscontrate profili di anomalia di qualunque natura nell'acquisizione del cliente, lo stesso venga acquisito solo previa espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o da soggetto da esso delegato, dandone segnalazione all'Organismo di Vigilanza;

- qualunque anomalia riscontrata durante le operazioni classificate a rischio di compimento di reati di criminalità organizzata devono essere tempestivamente comunicate per iscritto all'ODV dai soggetti delegati alle suddette attività.

- le operazioni relative alla concessione di credito siano sempre valutate preventivamente dalla Direzione Generale entro una soglia quantitativa ben definita;

- siano effettuati controlli periodici da parte della Direzione Generale della Società sugli affidamenti in essere, anche in relazione all'esposizione aggiornata del cliente.

Certificazione della commerciabilità della merce.

- siano espressamente individuati attraverso apposita delega o disposizione organizzativa (ovvero in un contratto di consulenza o di partnership per i collaboratori esterni) tutti coloro che effettuano la rilevazione dei prezzi e la formazione del relativo bollettino, il tesseramento e il controllo degli accessi, la certificazione peritale di avvenuta dispersione delle merci

- siano certificate disperse solo quantità di merci vidimate in entrata;

- sia tracciato e formalmente definito il processo di dispersione dalla fase di richiesta iniziale dell'operatore di mercato alla fase di certificazione;

- la certificazione può avvenire in presenza di due soggetti perito, o in alternativa un perito ed una guardia giurata;

- siano previste verifiche a “sorpresa” da parte dei responsabili di funzione sulle effettive quantità di merce dispersa.

SEZIONE 4 - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- aggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla diffusione di notizie false ovvero dalla messa in atto di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;

- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altri enti o società o scissioni, cagionando danno ai creditori;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;

- corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c., così come sostituito dall'art. 1, comma 76, l. 6 novembre 2012, n. 190, prevede al primo comma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, siano puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società. La norma prevede inoltre al secondo comma la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Ai sensi del terzo comma, inoltre, chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone testé indicate è punito con le pene ivi previste.

- istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c., costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto.

Sono emersi i seguenti processi sensibili nell'ambito dei reati societari di cui alle lettere da a) a s) del comma I dell'art. 25 ter (reati societari propriamente detti).

Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente

- attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
- gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni, dei cespiti e delle ulteriori immobilizzazioni;
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (esempio costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- processi estimativi, quantificazione delle poste valutative e fondi rischi e oneri;
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione in adempimento alle normative vigenti.
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, i Soci e la Società di Revisione con riferimento alle attività di controllo da esso esercitate e alla corretta gestione dei documenti su cui può esercitare il controllo, sulla base della normativa vigente;
- gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali: attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto delle riunioni per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione;
- gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti (esempio ANAC, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, etc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, ad esempio con riferimento alla predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, gestione dei ricorsi, etc.
- gestione delle attività relative a operazioni sul capitale: gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.

Sono inoltre emersi i seguenti processi sensibili nell'ambito del delitto di corruzione tra privati di cui alla lettera s-bis) del comma I dell'art. dell'art. 25-ter:

- gestione dei rapporti con fornitori, consulenti e partner e comunque terzi che possano dar luogo a fenomeni corruttivi di cui all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati);
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;

- gestione dei rapporti con enti certificatori per l'ottenimento di certificazioni, anche tramite consulenti esterni;
- gestione dei contratti / accordi quadro;
- gestione di appalti;
- ciclo attivo - vendite a privati / cessione di beni, materie prime e servizi;
- gestione consulenze;
- selezione e assunzione del Personale;
- gestione servizi assicurativi.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi, alle Procedure previste nella presente Parte Speciale nonché alle procedure aziendali.

È fatto divieto, in particolare, di:

- fornire informazioni fuorvianti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Nello specifico, la Società, nell'ambito del processo di chiusura delle situazioni contabili infrannuali e annuali, deve ispirarsi a criteri di trasparenza e completezza contabile e dell'informativa, nonché di comunicazione chiara, precisa e veritiera;
- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti;
- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, con riferimento ai reati di cui alle lettere da a) a s) del comma I dell'art. 25 ter, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi contabili di riferimento;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del Bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- mettere a disposizione dei Consiglieri e degli altri organi societari il progetto di bilancio e gli altri documenti contabili con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di Bilancio e degli altri documenti contabili;
- evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione eventualmente avanzate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nel corso delle attività di verifica;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, con riferimento agli aumenti del capitale sociale, alla destinazione degli utili e delle riserve, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire che lo svolgimento delle Assemblee ed i rapporti con i Soci avvenga nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti degli Organi Sociali allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite;
- assicurare che ogni operazione straordinaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società, assicurando il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele", anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni di società partecipate, fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- determinare la maggioranza in Assemblea con atti simulati o fraudolenti;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni straordinarie con potenziali società da acquisire qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di associazione a delinquere, di finanziamento del terrorismo o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alle attività elencate nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede con riferimento al reato di cui alla lettera s-bis) del comma I dell'art. 25 ter (Corruzione tra Privati), l'esplicito obbligo a carico degli Organi Sociali (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e nel Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare

l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti di società, enti o imprese che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- effettuare prestazioni in favore delle società partecipate, dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- riconoscere compensi in favore delle società partecipate, dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

4. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa

- sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità Organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio delle società controllate;

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali e delle società partecipate forniscano all'Amministrazione Finanza e Controllo le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;

- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema siano identificati dall'Information Technology che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;

- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate da Amministrazione Finanza e Controllo;

- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati

in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- qualora le operazioni oggetto delle presenti Procedure siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Gestione delle operazioni straordinarie, anche tramite consulenti esterni

- la Funzione proponente l'operazione o competente predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Ufficio Amministrativo verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e conservazione della documentazione

- per ciascuna Funzione sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai Soci, dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione, siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale e la Società di Revisione debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;
- sia garantito ai Soci, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

Gestione dei rapporti con enti pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza

- il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
- sia data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle Autorità di Vigilanza;

- sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, un'adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti. A tal fine, è individuato in ambito aziendale un Responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra i responsabili delle diverse funzioni aziendali;
- il Responsabile incaricato di cui al punto precedente rediga un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, da aggiornare in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito. Tale informativa deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché alle altre Funzioni competenti in relazione alla materia trattata.

Gestione del sistema informatico

- per le operazioni riguardanti la gestione del sistema informatico si rimanda alle Procedure Specifiche di prevenzione relativi alla sezione 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

5. Principi procedurali specifici

Con riferimento al reato di cui alla lettera s-bis) del comma I dell'art. 25 ter, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali del presente Modello e del Codice Etico. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero:

- ai Dipendenti, Organi Sociali, società partecipate, consulenti e partner che materialmente intrattengono nella gestione dei processi sensibili nell'ambito del delitto di corruzione tra privati per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- i contratti tra la Società e le società partecipate, i consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- la selezione e gestione del Personale è regolamentata da apposita procedura;
- la gestione delle consulenze è regolamentata da apposita procedura;
- i contratti con le società partecipate, con i consulenti e con i partner devono contenere clausole standard, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- nei contratti con le società partecipate, con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- nei contratti con le società partecipate, con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (esempio clausole risolutive espresse, penali).

- nei rapporti con enti certificatori il Responsabile della Funzione interessata:
 - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con i soggetti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura;
 - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di certificazioni siano complete e veritiere;
 - in ogni rapporto con i soggetti certificatori, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

SEZIONE 5 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

1. Premessa

L'art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.): il quale punisce chi, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato;
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.): il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive;
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): il quale, punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

3. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati con finalità di terrorismo o dell'eversione all'ordine democratico previsti dall'art. 24-quater del Decreto:

- gestione dei flussi finanziari;
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze: selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali;

- realizzazione di investimenti (compresi i progetti di sviluppo): attività di autorizzazione ed esecuzione degli investimenti.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

4. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Gestione dei flussi finanziari

- siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo. Inoltre si richiede la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra soglie di valore prestabilite;

- siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

- siano monitorati e tracciati i flussi sia in entrata che in uscita di denaro contante, limitando tale attività per tipologie minime di spesa espressamente previste da procedure aziendali ed autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti;

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;

- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

- per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse umane, si rimanda alle Procedure Specifiche relative alla sezione 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione: "Gestione delle risorse umane".

SEZIONE 6 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

1. Premessa

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma III, c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha l'obbligo giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo). L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è, nei limiti previsti dal D. Lg. 81/2008, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto con data certa e idonea a trasferire tutti i poteri decisionali e di spesa funzionali all'adempimento degli obblighi previsti e necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Il soggetto individuato quale destinatario della delega deve essere persona capace e competente in relazione alla materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Tra le condotte omissione si richiama in particolare anche il mancato adempimento agli obblighi di vigilanza e controllo (in particolare in capo al datore di lavoro, dirigente, preposto).

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati con colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento come conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche previste per la tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo ogni rischio di infortunio e malattia, conformi alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i lavoratori subordinati, ma tutte le persone che, con qualsiasi tipologia contrattuale (anche senza retribuzione) prestino attività per conto del datore di lavoro, nonché infine anche tutti i terzi che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono Attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza "ove siano state rese possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza";
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

2. Attività sensibili

Le Attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all'art. 28, D. Lgs. 81/2008, redatto dal datore di lavoro ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
- attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Attraverso un'attività di control and risk assessment, che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività a rischio di reato e valutato per esse l'eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse.

Attività a rischio di infortunio e malattia professionale

Attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di prevenzione e protezione atte alla loro eliminazione ovvero – ove ciò non sia possibile – la loro riduzione al minimo. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e le Procedure (paragrafi 3 e ss. della presente Sezione) che devono essere attuati per prevenire, per quanto possibile, in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

Attività a rischio di reato

Le attività e i processi dai quali possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate (divise per macro-aree) di seguito:

- valutazione dei rischi;
- protezione collettiva e individuale;
- nomine e definizione delle responsabilità (identificazioni e deleghe di funzione);
- sorveglianza sanitaria;
- informazione, formazione e addestramento;
- affidamento di lavorazioni a soggetti esterni;
- acquisti;
- manutenzione;
- rischi particolari;
- gestione delle emergenze;
- procedure ed istruzioni di lavoro, affidamento delle mansioni;

- comunicazione e coinvolgimento del Personale;
- attività di audit.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Principi generali di comportamento

Il Modello non intende sostituirsi agli obblighi e responsabilità già previsti dalla legge in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nella normativa antinfortunistica nonché nelle Procedure Generiche e Specifiche del Modello, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi come sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante delle Procedure i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela della igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure di gestione delle emergenze e tutte le procedure di sistema) attraverso cui si individuano e disciplinano le situazioni dalle quali è ragionevolmente possibile si generino eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, dovrà:

- conformemente alla propria formazione, competenza ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non porre in essere comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo e ponendo in essere tutte le attività idonee a salvaguardare la igiene, salute e sicurezza dei lavoratori, nonché anche dei collaboratori esterni e/o in genere anche di terzi, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- utilizzare, non manomettere e in genere conservare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai diretti superiori (individuati in ragione delle responsabilità attribuite e dei poteri gerarchici e funzionali derivanti dall'organigramma) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

- intervenire direttamente, a fronte di un pericolo grave ed immediato e nei casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

4. Procedure Generiche

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione e protezione degli infortuni e delle malattie professionali, per i cui aspetti si rinvia interamente alle schede mansione, integrative del DVR stesso.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il Modello è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- ove previsto, alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è garantita tramite:

- l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili alla Società;
- il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività della Società;
- il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

5. Procedure Specifiche

Di seguito sono riportati le Procedure Specifiche nell'ambito di ciascuna area sensibile a rischio reato, identificata e valutata attraverso il control and risk assessment, effettuato dalla Società. Ogni area è regolata da un'apposita procedura operativa.

Valutazione dei rischi

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento fondamentale e preliminare per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di identificazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (esempio documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero le attività, il ciclo produttivo e lo stato dell'arte della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da esso individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un obbligo non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione. I criteri di valutazione dei rischi contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- attività di routine e non di routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;

- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

Nomine e definizione delle responsabilità

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi. Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

L'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

Allo scopo di garantire un'efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

Sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. l'attività sensibile successiva: "*Informazione, formazione e addestramento*"), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi relativa alla mansione da assegnare.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni e della valutazione del rischio che ha contribuito a eseguire, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale (con prescrizioni) ovvero di inidoneità alla mansione; nei casi di giudizi di idoneità con prescrizioni il Medico competente avrà cura di indicare le limitazioni e prescrizioni in modo chiaro, fornendo al datore di lavoro elementi oggettivi

e rilevabili che consentano, in conformità al DVR, una certa identificazione dei limiti del lavoratore. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il Medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove prescrizioni legislative, modifiche nelle attività e nei processi, identificazione di nuovi rischi per la salute dei lavoratori in qualsiasi modo rilevati dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria deve essere ripetuta, oltre alle scadenze previste dal protocollo sanitario, nei casi di cambi mansione, nonché in caso di assenza per malattia superiore ai 60 giorni e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Informazione, formazione e addestramento

Tutto il Personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e addestrato alla mansione assegnata. Di tale formazione e addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad esempio formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

La documentazione inerente alla formazione del Personale è trasmessa all'Organizzazione ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi. La formazione deve essere aggiornata secondo le specifiche previsioni normative.

L'attività di formazione ha lo scopo di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o addestramento;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il Personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

L'attività di informazione, formazione e addestramento deve essere registrata; la documentazione deve essere archiviata secondo i criteri definiti dalle procedure aziendali.

Affidamento di lavori a soggetti esterni

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e (in caso di attività comprese nell'Allegato X) dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. La scelta tra le due normative applicabili deve essere eseguita, secondo i criteri indicati nelle procedure e previa consultazione delle funzioni interessate e del SPP, prima delle richieste di offerta, individuandosi altresì la corretta fattispecie contrattuale applicabile alle attività in fase di affidamento.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA, nonché di ogni e ulteriore documento necessario per

verificare l'idoneità a svolgere "in sicurezza" le attività affidate, tenendo conto delle effettive modalità di esecuzione delle stesse. Esso dovrà dimostrare, inoltre, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio Personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla società).

In sede di stipulazione del contratto, devono essere fornite specifiche informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro, deve essere redatto il DUVRI e devono essere indicati i costi delle misure per la eliminazione o – ove ciò non sia possibile – riduzione al minimo dei rischi da interferenza. Lo stesso dovrà essere integrato e aggiornato, prima dell'effettivo inizio dei lavori e in ogni caso di mutamento delle condizioni di esecuzione dei lavori rispetto alle condizioni già valutate.

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Inoltre, i piani di sicurezza e di coordinamento, nei casi di applicazione della disciplina di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, sono allegati al contratto, adeguati ed effettivamente attuati, nonché immediatamente aggiornati in caso di intervenuti mutamenti alle condizioni di lavoro già considerate.

I contratti di appalto prevedono specifiche clausole contenenti gli obblighi di adempimento alla normativa antinfortunistica, nonché specifiche penali (fino alla risoluzione del contratto) per i casi di verificata – in qualunque modo – violazione.

Acquisti

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni delle funzioni interessate, del SPP e dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e addestrato.

Le attività di acquisto sono gestite in modo tale che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad esempio marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione della conformità dei requisiti di salute e sicurezza in rapporto anche alle effettive modalità di utilizzo previste, prevedendo il coinvolgimento delle funzioni interessate, del SPP nonché anche forme di consultazione delle rappresentanze dei lavoratori;
- siano previsti, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, delle verifiche iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Manutenzione

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a procedure di manutenzione programmata con tempistiche e modalità che tengono conto delle indicazioni fornite dai fabbricanti, ma anche delle specifiche modalità di utilizzo. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di verifica e manutenzione (possono essere seguite da personale esterno o interno) su macchine, impianti, attrezzature e su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione e la relativa documentazione deve essere archiviata secondo le procedure aziendali.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad esempio ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;

- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad esempio imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono gestite in modo tale da garantire:

- che siano definite le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in apposite schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;

- la registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;

- che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

Rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere. Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati, addestrati e protetti.

Emergenze

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli. Il Personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente (considerati i turni di lavoro e le prevedibili assenze) e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero, in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio, ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente. Sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Procedure ed istruzioni di lavoro

In ragione del tipo di lavorazione, possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alle procedure di sistema, alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e alla documentazione di sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

Sulle stesse i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati.

Protezione collettiva e individuale

In base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere individuati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative ad esempio a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari. Le misure di protezione di tipo individuale (DPI), sempre indicate del DVR e finalizzate al controllo del rischio residuo, sono identificate e gestite in base a criteri di scelta che assicurano:

- l'adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione;
- la conformità alle norme tecniche vigenti (ad esempio marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- il controllo del mantenimento dei requisiti di protezione (ad esempio controllo delle scadenze), le modalità di sostituzione alle scadenze o in caso di usura.

Comunicazione e coinvolgimento del Personale

La Società adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;

- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

Ulteriori Procedure

Ai sensi del Modello sono istituiti specifici controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

6. Ulteriori controlli

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma III-bis, D. Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti le seguenti Procedure Specifiche.

Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19 D. Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Società attua Procedure Specifiche che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali follow up successivi alle azioni intraprese;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori interni, la Società attua Procedure Specifiche che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;

- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua le Procedure previste per gli obblighi di vigilanza su progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni.

Obblighi di vigilanza su progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni (artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società attua Procedure Specifiche che prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto delle procedure sin qui elencate.

Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25 D. Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua Procedure Specifiche che prevedono che il datore di lavoro:

- verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione (e il mantenimento degli stessi nel corso del contratto);
- verifichi che il medico competente effettui il sopralluogo annuale e partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con l'RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i soggetti qualificati come datore di lavoro, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in ordine a infortuni, mancati infortuni e richieste o riconoscimenti di malattie professionali;

- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente comunicano senza indugio al Datore di Lavoro, o al soggetto da questi delegato, le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;

- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che vengono effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;

- il Personale, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possono segnalare all'Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

SEZIONE 7 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;

- riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- auto-riciclaggio, previsto dall'art. 648-ter 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control & risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 24-octies del Decreto.

In particolare, relativamente alla nuova tipologia di reato di auto-riciclaggio, l'analisi delle Attività sensibili si è focalizzata sulla condotta propria della fattispecie di reato applicabile e, in via prudenziale, su alcune Attività sensibili che sono indeterminate in dottrina come potenziali reati fonte nell'ambito delle organizzazioni di impresa (esempio reati tributari).

Premesso quanto precede, in relazione ai reati previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, sono state individuate le seguenti Attività sensibili:

- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni;

- stipula, negoziazione e gestione di contratti/convenzioni per attività di consulenza tecnica e prestazioni di servizi per enti privati e pubblici/di pubblico servizio;

- gestione dei flussi finanziari in entrata e uscita;

- gestione delle operazioni straordinarie, anche tramite consulenti esterni;

- gestione della fiscalità.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Rapporti con fornitori e clienti

- Siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori e/o clienti sulla base del:

- profilo soggettivo della controparte (ad esempio esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);

- comportamento della controparte (ad esempio comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);

- dislocazione territoriale della controparte (ad esempio transazioni effettuate in paesi off-shore);

- profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad esempio operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);

- caratteristiche e finalità dell'operazione (ad esempio uso di prestanome, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).

- La scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.

- I contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Gestione dei flussi finanziari in entrata e uscita

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, si rimanda alle Procedure Specifiche di prevenzione relativi alla sezione 1, Reati contro la Pubblica Amministrazione: "Gestione delle risorse finanziarie".

Gestione delle operazioni con società partecipate

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna;

- sia formalizzato il contratto che disciplini le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le società controllate, collegate e controllanti;
- il contratto sopra descritto descriva le attività svolte per conto della controparte;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Gestione delle operazioni straordinarie, anche tramite consulenti esterni

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna;
- siano preventivamente svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;
- siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi del Decreto.

Gestione della fiscalità

per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse, con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura, ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

SEZIONE 8 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- Art. 171, lettera a) bis, L. 633/1941, che punisce la condotta di chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- Art. 171-bis L. 633/1941, che punisce la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- Art. 171-ter L. 633/1941, che punisce la condotta, di chi: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. E', inoltre, sanzionata la condotta

di chi: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control & risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 24-novies del Decreto.

Acquisto e gestione delle licenze software.

Correlazione con la parte Speciale "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" con i reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 di diritto d'autore.

Limitatamente ai reati presupposto sui diritti d'autore di cui all'art. 25-novies derivanti esclusivamente da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche, quali, a titolo esemplificativo:

- la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati;
- l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico;
- l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

La parte speciale relativa all'art. 24-bis del D.lgs. 231/01 sui "delitti informatici e trattamento illecito dei dati", pur rilevando che le due tipologie di reati (Art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/01) tutelino interessi giuridici differenti, è da considerarsi come ulteriore presidio per tali fattispecie di reato in quanto:

- entrambe le fattispecie hanno un comune presupposto: il corretto utilizzo delle risorse informatiche e principi etici da parte degli utenti;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Acquisto e gestione delle licenze software

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto della presente procedura siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

SEZIONE 9 - II. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis, c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

2. Procedure Specifiche

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tutti i Destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico. In particolare, i Destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

SEZIONE 10 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

1. Premessa

Con il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 sono stati inseriti tra i c.d. “reati presupposto” del D. Lgs. 231/2001 i reati ambientali, con inserimento dell’art. 25–undecies.

Successivamente, la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, inserendo nell’ordinamento giuridico ulteriori nuovi delitti e ha modificato l’articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, modificando peraltro fattispecie già esistenti.

Negli anni successivi le fattispecie così introdotte hanno subito ulteriori aggiornamenti.

L’elenco dei “reati presupposto” in materia ambientale aggiornato è riportato nel seguito nonché nel documento di risk assessment allegato al presente Modello (Allegato 1), laddove vi è peraltro l’indicazione delle fattispecie potenzialmente rilevanti per la Società.

2. Reati applicabili

La conoscenza della struttura e delle modalità di commissione dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi. Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente rilevanti per le attività svolte dalla Società, i seguenti principali reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e la distruzione o deterioramento di habitat all’interno di siti protetti (artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.);
- scarichi idrici (per le fattispecie previste espressamente dall’art. 137 commi II, III, V, XI, XIII del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma I, lettere a) e b), 3,4 5, 6 del D.Lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti contaminati e comunicazioni (art. 257, comma I, II del D.Lgs. 152/2006);
- predisposizione/utilizzo di certificati analitici falsi (art. 258, comma IV d.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma IV d.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma I – 260, comma I e II oggi da riferirsi a 452-*quaterdecies* c.p.);
- emissioni in atmosfera (art. 279, comma V del D.lgs. 152/2006);

- utilizzo sostanze ozono-lesive (art. 3, comma VI, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla Legge n. 549/1993.

In relazione ai reati di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p., a tutela di specie animali e habitat protetti, si rileva come l'attività di *risk assessment*, parte integrante del Modello, abbia evidenziato come la commissione di tali reati appaia come non probabile. Medesime valutazioni sono state svolte in relazione ai reati legati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92.

Quanto ai reati connessi all'inquinamento provocato dalle navi di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007, di cui rispettivamente ai commi III e V dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, essi sono stati ritenuti non applicabili, in quanto non sono presenti attività correlabili all'attività della Società.

Quanto ai reati relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le relative valutazioni non sono state effettuate stanti i contenuti del D.L. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019

3. Attività sensibili

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuove fattispecie di reato che hanno reso necessaria una metodologia di analisi in grado di mettere in relazione gli impatti dei Reati Ambientali di cui al D.Lgs. 121/2011 con i nuovi Reati Ambientali, valutando sia le aree di rischio già identificate dal D.Lgs. 121/2011 sia eventuali ulteriori aree potenzialmente in grado di causare anche un inquinamento ambientale o un disastro ambientale (ex art. 452-bis c.p., "*Inquinamento ambientale*" e art. 452-quater, c.p., "*Disastro ambientale*").

Attraverso un'attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto:

- attuazione e gestione degli adempimenti autorizzativi per gli scarichi industriali afferenti le aree di mercato ai piazzali di parcheggio e ai piazzali delle aree sensibili (piattaforma ecologica, officina manutenzione mezzi, locali frigorifero);
- attività inerenti il campionamento e l'analisi per la verifica del mantenimento dei livelli soglia per lo scarico nelle reti fognarie;
- produzione di rifiuti e di sostanze pericolose e/o tossiche inquinanti nell'ambito delle aree di mercato, piazzali, unità e sedi operative;
- gestione della piattaforma ecologica ed attuazione degli adempimenti legislativi;
- gestione e tracciabilità dei rifiuti, ivi incluso l'attività di differenziazione, da parte di terzi soggetti affidati in appalto/subappalto;
- attività di bonifica e gestione delle emergenze ambientali;
- gestione delle centrali termiche ed attuazione degli adempimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;

- gestione degli impianti di riscaldamento e di refrigerazione e attuazione degli adempimenti autorizzativi in merito all'utilizzo e controllo delle sostanze ozono lesive.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

4. Procedure Specifiche

Per tutte le attività/operazioni sensibili al compimento di reati di cui all'art. 25- undecies del Decreto e sopra individuate, le procedure specifiche prevedono quanto segue:

- la selezione e la qualifica dei fornitori deve avvenire in ragione dell'adozione di un programma di rispetto ambientale e previa verifica delle necessarie competenze, sia per le attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto di rifiuti sia nel caso di analisi tecniche di laboratorio e per il controllo su impianti di refrigerazione e centrali termiche;

- l'affidamento a terzi soggetti per la gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) è possibile solo ad imprese munite di apposite autorizzazioni; tali imprese dovranno essere sottoposte ad un costante aggiornamento del loro "status" sia attraverso un monitoraggio delle attività eseguite sia attraverso la consultazione all'albo nazionale dei gestori ambientali;

- l'ufficio addetto della Società proceda ad una analisi puntuale degli impatti ambientali nell'ambito di ciascuna area di attività (mercati, piazzali, ed unità operativa e di direzione, impianti di refrigerazione, centrali termiche), al fine di sancire i relativi adempimenti legislativi e procedere alla formalizzazione di una mappa delle autorizzazioni, delle eventuali prescrizioni e delle date di scadenza e conseguentemente di richiesta rinnovo;

- la mappa di cui al punto precedente venga aggiornata a cura dell'ufficio addetto della Società in base a modifiche intervenute nelle aree operative e/o di mercato, negli impianti, nelle centrali termiche tali da mutare il profilo di rischio ambientale e le autorizzazioni necessarie;

- siano sottoposte a verifica formale le prescrizioni contenute nelle varie autorizzazioni agli scarichi di reflui industriali, alle emissioni in atmosfera e comunque in riferimento a qualunque aree che dovesse prevedere prescrizioni/limitazioni ambientali;

- il processo di caratterizzazione di base dei rifiuti sia svolto mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso, determinando l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di conferimento.

Scarico di reflui industriali e la gestione delle relative autorizzazioni

- l'ufficio addetto emetta al Presidente della Società e all'Organismo di vigilanza il parere motivato e circostanziato in merito a qualunque iniziativa di declassamento a scarichi assimilabili a domestico;

- sia formalizzata e tracciata la metodologia di trattamento delle acque per l'abbattimento di BOD e COD e siano espletati controlli a campione per le operazioni di trattamento fisico dei reflui industriali prima dell'immissione in pubblica fognatura, laddove tali vincoli siano prescritti. Eventuali disallineamenti rispetto alle prescrizioni siano comunicati tempestivamente al Presidente e all'Organismo di Vigilanza della Società;

- sia formalmente definito e attuato il programma di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali in riferimento ai mercati e le aree sensibili;

- siano predisposti i pozzetti di campionamento per le attività di verifica periodica anche nelle aree afferenti la piattaforma ecologica e l'officina manutenzione mezzi;
- sia data immediata informativa al Presidente e all'Organismo di vigilanza in merito alla presenza di sostanze tossiche e alle azioni da intraprendere per il corretto smaltimento.

Produzione dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica

- l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto presso laboratori qualificati ed accreditati. Ciò sempre nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, e comunque ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità;
- il controllo giornaliero sulla corretta asportazione della frazione umida dei rifiuti al fine di evitare il rischio di decomposizione fisiologica;
- il controllo a campione in riferimento agli scarti del mercato carni e ittico e sullo stato della merce soggetta a processo di dispersione secondo i protocolli di controllo specifici;
- un servizio di ronda continuativo nella fascia oraria di operatività dei mercati con l'ausilio della polizia locale ed il personale della società, nell'ambito di piazzali/parcheggio e aree dismesse per dissuadere nel tempo i soggetti che abbandonano i rifiuti provenienti dall'esterno;
- misure tecniche afferenti la copertura della fossa della piattaforma ecologica al fine di minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
- la comunicazione immediata al Presidente e all'Organismo di vigilanza in merito al trattamento di rifiuti liquidi tossici quali il percolato nella sua fase iniziale.

Gestione ed il trasporto dei rifiuti da parte di terzi soggetti affidati in appalto/subappalto

- la verifica sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dall'area di mercato;
- il controllo a campione, opportunamente documentato, da parte di personale della Società sui siti di conferimento e di smaltimento della frazione umida dichiarati nel formulario;
- verifiche a campione, con cadenze periodiche, in riferimento alla differenziazione dei rifiuti conferiti nell'area ecologica in base ad un piano operativo progressivo, qualitativo e quantitativo, concordato con l'appaltatrice;
- l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni di tutti i soggetti affidati per le attività inerenti la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento, con particolare riferimento alla data di validità delle autorizzazioni, quantità e tipologia dei rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, la localizzazione dell'impianto di smaltimento, il metodo di trattamento o recupero, la data di validità delle autorizzazione dei mezzi che trasportano i rifiuti, la tipologia e la targa del mezzo e i codici CER autorizzati.

Gestione degli impianti condizionamento e di refrigerazione e gli adempimenti legislativi

- la mappatura di tutti gli impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando il tipo di sostanza utilizzata e che le stesse siano utilizzate nel rispetto della normativa vigente;
- per gli impianti che utilizzano sostanze ozono lesive non consentite, la sostituzione con sostanze utilizzate attraverso l'ausilio di ditte specializzate;

- la verifica periodica della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione di apparecchiature e impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- custodire e registrare nel libretto di impianto, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli;
- le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente.

Gestione delle centrali termiche e l'attuazione degli adempimenti legislativi in riferimento alle emissioni in atmosfera

- la mappatura di tutti gli impianti e le centrali termiche che possono comportare l'emissione in atmosfera, verificando, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- le verifiche periodiche sul controllo della combustione da parte dell'Autorità di riferimento e/o da parte di altri soggetti qualificati;
- l'ottenimento delle relative certificazioni e dei libretti di omologazione e controllo periodico ex ISPEL delle centrali termiche;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni, attuando le disposizioni previste;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale delle centrali termiche.

Bonifica dei siti e di gestione delle emergenze ambientali

- predisposizione di un programma di bonifica dell'amianto in accordo con le prescrizioni normative, monitorando periodicamente lo stato di avanzamento. Eventuali disallineamenti rispetto al programma sono tempestivamente comunicati dal RSPP e/o dall'ufficio addetto al Presidente o suo delegato e all'Organismo di Vigilanza;
- predisposizione procedura che recepisca le seguenti prescrizioni:
 - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare qualunque delle aree di attività, il responsabile dell'area da comunicazione tempestiva al RSPP e/o all'ufficio addetto che sospendono immediatamente l'operatività provvedendo alla messa in sicurezza dell'area e dando comunicazione al Presidente o suo delegato e all'Organismo di Vigilanza;
 - in caso di accertata presenza di contaminazione o inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, entro 24 ore successive all'evento, la Società deve definire in concerto con l'ente preposto o altro soggetto preventivamente interpellato le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, la verifica nonché il successivo piano di gestione degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti, provvedendo a comunicare alle autorità preposte secondo la normativa vigente;

Meccanismi di vigilanza generale sulla corretta attuazione della normativa in materia ambientale e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali

- l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati secondo apposita procedura, preventivamente approvata dall'Organismo stesso, affinché effettuino ispezioni volte ad ottenere formale valutazione;

- le ispezioni di cui al punto precedente siano volte a verificare:

- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi in materia ambientale;

- la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa, nonché al presente Modello.

- le ispezioni effettuate attraverso l'ausilio di consulenti esterni specialisti in materia ambientale sono condotte con modalità a "sorpresa" secondo gli indirizzi dello stesso Organismo;

- i risultati della valutazione operata dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni ai fini dell'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

5. Procedure Specifiche Legge n. 68/2015

Con l'entrata in vigore della legge n. 68/2015 sono entrati in vigore una serie di nuovi illeciti il cui compimento dà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Ad esempio, nello specifico si tratta dei reati di:

- Inquinamento ambientale (452-bis c.p.);

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452octies c.p.).

Queste norme comportano, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa sezione sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Inquinamento ambientale

Per prevenire il reato di Inquinamento ambientale e gli altri reati presupposto della responsabilità amministrativa che riguardano le fattispecie di inquinamento idrico, atmosferico, del suolo e del sottosuolo sono stati definiti i seguenti presidi procedurali specifici.

Per la parte relativa all'inquinamento idrico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali è previsto l'obbligo di dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

A tal fine, la Società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili:

- ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- a realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- ad attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle eventuali autorizzazioni ambientali;
- a rispettare le disposizioni previste dal gestore del servizio idrico integrato;
- a interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;
- a effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- a documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- ad adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società (compresi consulenti esterni) di:

- aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;

- omettere di effettuare i controlli previsti dall'Autorizzazione integrata ambientale;
- alterare, manipolare i dati che risultano dai controlli effettuati sulle emissioni in acqua al fine di rientrare nei parametri previsti dall'autorizzazione ambientale;
- svolgere le analisi con una periodicità inferiore a quella prevista dall'autorizzazione ambientale;
- adottare metodi di campionamento diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione;
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;
- alterare o manipolare le informazioni inviate all'autorità competente oppure omettere l'invio di informazioni previste dall'autorizzazione ambientale per le emissioni in acqua;
- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle acque reflue industriali;
- rifiutarsi di esibire i documenti richiesti nel corso di un controllo svolto dall'Autorità competente.

Contaminazione del suolo

Per il controllo di eventuali contaminazioni del suolo è previsto l'obbligo di:

- effettuare ricognizioni periodiche del sistema di raccolta delle acque piovane presenti nei piazzali dei siti produttivi ed amministrativi al fine di assicurarne le funzionalità d'uso e ridurre il rischio di contaminazioni del suolo;
- assicurarsi attraverso un piano di controllo che gli impianti di depurazione industriale siano regolarmente mantenuti.

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre prescrizioni ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari per far fronte allo sversamento accidentale di prodotti.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società (compresi consulenti esterni) di smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Disastro ambientale

Per assicurare un controllo adeguato per prevenire il rischio del manifestarsi del reato di Disastro ambientale è previsto l'obbligo per la Società di:

- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle eventuali autorizzazioni ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal gestore del servizio idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute, a titolo di esempio, a lavori, guasti e ripristini;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

SEZIONE 11 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

1. Reati applicabili

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma XII-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile in astratto alla Società lo sfruttamento di manodopera irregolare in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.Lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione", che prevede pene al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla norma, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

2. Attività sensibili

Attraverso l'attività di control & risk assessment, che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall'art. 25-duodecies:

- selezione, assunzione e gestione del Personale ed in particolare, ma non esclusivamente, in caso di lavoratori stranieri;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari; in termini di qualificazione del fornitore e verifica delle modalità di esecuzione delle attività assegnate;
- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d'appalto, sub-appalto, d'opera e somministrazione.

In relazione a tale ultima area sensibile è necessario rilevare che sebbene la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di impiego di lavoratori irregolari da parte di subappaltatori non sia configurabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 anche a carico dell'appaltatore, vigendo l'istituto della responsabilità solidale degli appalti per cui l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi (escluso l'obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell'adempimento), gli aspetti legati all'affidamento, alla gestione ed alla vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione sono stati ritenuti significativi e, quindi, considerati nella presente Parte Speciale in quanto essi presentano, oggettivamente, un chiaro rilievo in termini di efficace contrasto all'impiego di lavoratori stranieri irregolari.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Procedure Specifiche

La fattispecie in esame risulta ricollegabile alla gestione dei processi di selezione e assunzione del Personale e alla gestione appalti in cui possono essere impiegati, a diverso titolo, lavoratori stranieri.

La Società in termini di selezione e assunzione del Personale deve adottare adeguate Procedure che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali di settore come il "Regolamento Reclutamento Personale".

In particolare, vigono i seguenti divieti, obblighi e precetti:

- rispetto delle procedure relative alla selezione del Personale, vige divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o comunque in stato irregolare, con obbligo di acquisire la relativa documentazione e monitorare i conseguenti termini di scadenza.

Le competenti strutture aziendali, nel compiere la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ma non solo imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), devono svolgere tali attività valutando anche l'affidabilità di tali controparti ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante attraverso l'ottemperanza alle seguenti indicazioni:

- richiedere l'impegno ai fornitori al rispetto degli obblighi di legge in tema di occupazione di lavoratori stranieri, tutela del lavoro minorile e delle donne, ed in generale ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

SEZIONE 12- FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- Articolo 473 codice penale, Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, punisce la condotta di chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Inoltre, è punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control & risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, risultano astrattamente rilevanti condotte circa la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni previsti dall'art. 24-bis del Decreto.

- gestione contrattualistica aziendale con riferimento agli aspetti rilevanti per la proprietà intellettuale.

L'elenco delle Attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

3. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Gestione contrattualistica aziendale con riferimento agli aspetti rilevanti per la proprietà intellettuale

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- l'acquisto, la vendita, la distribuzione, lo stoccaggio, la detenzione e comunque la gestione di beni tutelati da diritti d'autore o di proprietà intellettuali senza aver previamente accertato che la Società abbia acquisito la relativa licenza o disponga delle necessarie autorizzazioni contrattuali.

SEZIONE 13 - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)

1. Premessa

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (“Legge 157/2019”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (“D.L. 124/2019”), il quale ha introdotto all’art. 25-quinquiesdecies alcune fattispecie penal-tributarie nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A seguito di questo primo intervento normativo, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore il 31 luglio 2020, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad altre fattispecie previste nel Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (“D. Lgs. 74/2000”). La Società ha provveduto ad esaminare le fattispecie in commento al fine di verificare a quali ulteriori rischi potrebbe essere esposta.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 ritenuti applicabili alla Società.

2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono stati considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000)

Tale reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Rientrano nell’ambito applicativo della fattispecie sia le fatturazioni oggettivamente inesistenti, sia quelle soggettivamente inesistenti.

Operazioni oggettivamente inesistenti

Si configura un’operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture o altri documenti attestino un’operazione mai realizzata completamente (operazione oggettiva assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata solo in parte ovvero in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale). Si tratta in definitiva delle ipotesi di sovrapproduzione.

Nelle ipotesi summenzionate l’intero o parte dello scambio è fittizio sul piano materiale e, conseguentemente, l’operazione consente di ottenere un indebito vantaggio fiscale sia ai fini delle imposte sul reddito quali IRES e IRAP, sia ai fini dell’IVA.

Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha carattere soggettivo quando l’operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parte del rapporto. Ciò in

quanto la falsa indicazione dell'emittente o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità della attestazione documentale della transazione permettendo di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili oggettivamente.

Dunque, le operazioni relative a fatturazioni soggettivamente inesistenti rilevano esclusivamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di casi in cui l'operazione è avvenuta, ma vi è discordanza fra il soggetto che l'ha materialmente compiuta e il soggetto che ha emesso fattura. Tale schema avviene in particolare nell'ambito delle c.d. "frodi carosello", nelle quali, avvalendosi di società di comodo (dette "cartiere"), attraverso una triangolazione intracomunitaria, si innesca un meccanismo fraudolento teso a evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato in questione è necessario che si configuri il dolo specifico di evasione, cui deve cumularsi la volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione).

Si precisa che il reato previsto e punito alla suddetta norma è sottoposto ad un ulteriore requisito fattuale: le fatture e i documenti devono, infatti, essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. L'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti costituisce un ante factum meramente strumentale alla realizzazione dell'illecito.

Articolo 3, D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 25-quinquiesdecies, co. I, lett. c).

La fattispecie si applica al di fuori dei casi previsti dall'Articolo 2 del D. Lgs. 74/2000, a chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi dei documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti ritenuti fittizi quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte a trentamila (30.000,00) euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento (5%) dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a un milione e cinquecentomila (€ 1.500.000,00) euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento (5%) dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila (€ 30.000,00).

In merito alla struttura del reato, la giurisprudenza ha chiarito che questo si caratterizza per una struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti: la dichiarazione non veritiera deve, infatti, essere preceduta da un'attività prodromica di carattere fraudolento con capacità ingannatoria.

In relazione alle specifiche modalità della condotta fraudolenta, per quanto attiene alle "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" l'Articolo 1, lett. g-bis del D.Lgs. 74/2000 le definisce come: "operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, posta in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti".

La seconda modalità della condotta è, invece, rappresentata dall'avvalersi di documenti falsi, da intendersi come ipotesi residuale rispetto a quella regolata all'Articolo 2 del D.Lgs. 74/2000.

In relazione ai mezzi fraudolenti l'Articolo 1 del D. Lgs. 74/2000 li definisce al co. I, lett. g-ter come "le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà". Al contempo l'Articolo 3, co. III del D. Lgs. 74/2000 specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Ai fini di una più specifica concretizzazione della nozione di "mezzo fraudolento", la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria qualificano come tale qualunque artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile.

La punibilità della condotta è subordinata al superamento di determinate soglie di evasione esplicitate all'articolo 3, comma I, lett. a) e b). Il riferimento è all'articolo 1, lett. f) e g), che definisce le nozioni di "imposta evasa" e di "soglie di punibilità".

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo si rileva che il reato de quo richiede il dolo specifico di evadere le imposte. Inoltre, ritenendo la giurisprudenza prevalente che il superamento delle soglie di punibilità sia un elemento costitutivo della fattispecie, è necessario che il soggetto abbia coscienza e volontà di superarle.

Articolo 8, D. Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 25-quinquiesdecies, co. I, lett. d) e e)).

L'Articolo 8 D. Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La fattispecie in commento è realizzata da chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili. La fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, dunque, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento fuoriesca dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente, mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la fattispecie richiede il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ivi compresa la possibilità per i terzi di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Articolo 10, D. Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 25-quinquiesdecies, co. I, lett. f)).

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Il reato in commento mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvede volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, ex articolo 2214 c.c., ovvero il libro giornale, il libro degli inventari, nonché il libro dove sono conservati gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Trattasi di un reato di evento che si concretizza nel momento in cui alla distruzione/occultamento segue l'impossibilità della ricostruzione del reddito da intendersi in senso relativo, in quanto la condotta sussiste anche ove la ricostruzione del reddito o del volume d'affari sia anche solo difficoltosa.

Si tratta di reato a dolo specifico di evasione, in quanto è necessaria per la sua configurazione la volontà del soggetto agente di evadere o di consentire l'evasione a terzi.

Articolo 11, D. Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 25-quinquiesdecies, co. I, lett. g)).

La fattispecie in commento punisce la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della realizzazione della fattispecie, non occorre che sia iniziata una procedura di riscossione coattiva, né che una pretesa al pagamento di una maggiore imposta sia stata formalizzata, tuttavia, si ritiene necessario che sia almeno maturato un reddito dal quale possa scaturire un debito d'imposta.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo la fattispecie tipizza due diverse condotte:

- l'alienazione simulata;
- il compimento di altri atti fraudolenti.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il reato si caratterizza per la necessità del dolo specifico di evasione.

Il comma II dell'Articolo in esame prevede un'autonoma fattispecie di reato che si realizza allorché il soggetto attivo, al fine di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare effettivo superiore ad euro cinquantamila.

3. Attività sensibili

Attraverso un'attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le Attività sensibili e strumentali, di seguito elencate. Nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati tributari. Le aree sensibili sono state individuate tenendo conto dei rischi a cui la Società è esposta per ciascuna fattispecie di reato:

Articolo 2, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Nell'ambito dell'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 vi rientrano tutte le attività di fatturazione passiva, ossia le fatture emesse da terzi soggetti verso la Società per l'acquisto di beni o la fruizione di servizi.

In relazione alle fatture per acquisti di beni si possono individuare due diverse configurazioni del reato:

- operazioni oggettivamente inesistenti (parzialmente o totalmente);

- falsa fatturazione o sovrapproduzione dei beni e servizi acquistati;
- valutazione e qualificazione dei fornitori;
- ingresso merci;
- consulenze;
- contratti di service con società partecipate;
- operazioni soggettivamente inesistenti;
- valutazione e qualificazione dei fornitori;
- acquisto di beni a prezzi inferiore rispetto alle condizioni di mercato.

Articolo 3 del D. Lgs. 74/2000, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Potendosi il reato consumare con condotte che prevedono operazioni mediante la produzione sostanziale di documenti falsi o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, ipotizzando per le operazioni sul territorio italiano, l'utilizzo della fatturazione elettronica ex Legge 27 dicembre 2017 n. 205, le aree sensibili sono:

- utilizzo in contabilità per operazioni passive di giustificativi cartacei;
- emissioni di fatture da soggetti in regime forfettario;
- sconti su operazioni ovvero servizi;
- ricevute occasionali sotto e oltre i 5.000 €;
- processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese.
- valutazione poste di bilancio:
- valutazione dei crediti e eventuali perdite su crediti;
- valutazione attività in valuta;
- avviamento;
- valutazione delle rimanenze e in particolare i beni prodotti in economia;
- valutazione e svalutazione dei titoli e partecipazioni;
- gestione del magazzino:

Articolo 8 del D. Lgs. 74/2000, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Nell'ambito dell'Articolo 8 D. Lgs. 74/2000 rientrano tutte le attività di fatturazione attiva. In particolare, le aree sensibili per la Società sono:

- fatturazioni con società partecipate.

Articolo 10 del D. Lgs. 74/2000, Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'articolo in oggetto incide su tutte le attività operative che sono tenute alla conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui all'Articolo 2214 c.c.

- conservazione e archiviazione delle scritture e dei documenti contabili;
- affidamento in outsourcing dell'attività di conservazione e archiviazione delle scritture e dei documenti contabili.
- Articolo 11 del D. Lgs. 74/2000, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

L'articolo 11 incide sulle funzioni che hanno il potere di compiere atti dispositivi del patrimonio societario, ossia:

- alienazione di asset aziendali;
- operazioni straordinarie.

4. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

Gestione dei flussi finanziari in uscita

- definizione in policy aziendali dei procedimenti di fatturazione passiva;
- mancanza di identità soggettiva fra chi inserisce l'ordine di acquisto e chi lo autorizza;
- rendicontazione delle attività nell'esecuzione dei contratti passivi, ivi compresi quelli di consulenza;
- definizione dei processi di liquidazione delle fatture;
- controllo sull'ingresso merci;
- verifica della corrispondenza fra ordini di acquisto e entità fatturata;
- monitoraggio dei flussi in uscita, con particolare riferimento ai rimborsi spesa;
- previsione di un sistema di tracciabilità finanziaria.

Gestione dei flussi finanziari in entrata

- definizione in policy aziendali dei procedimenti di fatturazione attiva;
- mancanza di identità fra chi inserisce ordine di vendita e chi autorizza;
- rendicontazione dell'attività nell'esecuzione del contratto;
- tracciabilità delle entrate finanziarie;

- corretta gestione delle scontistiche nei limiti preventivamente fissati nelle policy aziendali e nelle procure;

Valutazione delle poste in bilancio

- chiara definizione dei criteri di valutazione delle poste di bilancio;
- corrispondenza fra bilancio e nota integrativa.

Rapporti con fornitori e consulenti

- definizione in policy aziendali dei procedimenti di valutazione, selezione dei fornitori, nonché di stipula dei contratti;
- rispetto delle policy aziendali da parte dei responsabili di funzione nelle gare di appalto e nei procedimenti di affidamento diretto;
- previsione nei contratti di clausole contrattuali che indichino in modo chiaro le responsabilità derivanti dal mancato rispetto de Modello e del Codice Etico;
- la valutazione e selezione dei fornitori deve avvenire sulla base dei requisiti predeterminati dalla Società;
- i fornitori possono essere scelti solo tra i soggetti iscritti nell'albo fornitori della Società, lista costantemente aggiornata e rivista;
- acquisizione di documentazione comprovante residenza fiscale diversa da paesi iscritti nelle black list;
- previsione di controlli sul rispetto delle policy aziendali.

Gestione dei rapporti con società partecipate

- formalizzazione dei rapporti fra la Società e le società partecipate;
- descrizione chiara e precisa dell'oggetto, dell'importo e dei metodi di pagamento;
- previsione di rendicontazione dell'attività svolta dalle società partecipate;
- individuazione di un responsabile del contratto.

Gestione della conservazione e delle scritture e della documentazione contabile

- definizione in policy aziendali delle modalità di conservazione e archiviazione cartacea e informatiche delle scritture e della documentazione contabile;
- l'archiviazione delle scritture e della documentazione contabile deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire il rischio di smarrimento, sottrazione e deterioramento;
- previsione di modalità di back up in ipotesi di archiviazione informatica delle scritture e della documentazione contabile;
- in ipotesi di esternalizzazione dell'attività di archiviazione delle scritture e della documentazione contabile, prevedere nel contratto l'obbligo per il fornitore di rispettare le misure di sicurezza,

prevedere back up e specifiche procedure di disaster recovery, imporre il rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico della Società.

Gestione operazioni straordinarie e alienazione di asset finanziari:

- definizione in policy aziendali delle modalità dei processi;
- siano preventivamente svolti degli accertamenti sulla controparte idonei a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica;
- le operazioni straordinarie/alienazioni di asset finanziari e mobiliari siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE 14 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società con mezzi fraudolenti (o con violenza) impedisca o turbi l'esercizio del commercio (ad esempio influenzando illegittimamente le attività commerciali all'interno dei mercati o alterando le rilevazioni dei prezzi dei prodotti).
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società venda o metta altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine (ad esempio vendendo come genuini prodotti alimentari destinati alla distruzione e non più genuini).

2. Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la Società individua, sulla base di una valutazione del profilo di rischio potenziale di commissione di questi reati, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto, rilevanti per SO.GE.MI (par. 2.7 della parte generale):

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;
- rilevazione prezzi e formazione del bollettino;
- certificazione della commerciabilità della merce;
- tesseramento presso i mercati e controllo ingressi.

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate, in attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

3. Procedure Specifiche

Le Procedure Specifiche devono trovare concreta attuazione nelle procedure aziendali come di seguito riportate:

- siano formalmente identificate in seno alla Società le risorse organizzative che, nell'espletamento delle proprie funzioni, prendono parte al procedimento di assegnazione dei punti vendita. Le suddette risorse non devono avere conflitti di interesse, devono improntare il loro comportamento a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza;
- tutti coloro che effettuano la rilevazione dei prezzi e la formazione del relativo bollettino, l'attività di tesseramento e di controllo degli accessi e l'attività di certificazione di dispersione delle merci siano espressamente individuati da parte della Società attraverso apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti (ovvero in un contratto di consulenza o di *partnership* per i Consulenti);
- sia prevista una rotazione periodica delle guardie e del personale addetto al controllo degli accessi;
- siano previste verifica a sorpresa volte ad accertare l'assenza di interventi manuali per l'apertura a comando senza alcun controllo della sbarra dei varchi di accesso;

- siano previsti sistemi di rilevazione elettronica tali da garantire la tracciatura delle risorse in entrata solo per i soggetti muniti di tesserino;
- qualunque anomalia riscontrata durante la procedura di assegnazione dei punti vendita, rilevazione dei prezzi, accesso al mercato degli operatori e certificazione peritale devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dai soggetti delegati alle suddette attività all'ODV.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

- 1) Catalogo dei reati 231
- 2) Organigramma
- 3) Gap Analysis e Risk Assessment
- 4) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- 5) Procedura whistleblowing
- 6) Codice Etico
- 7) Sistema disciplinare